

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 18.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e del bilancio pluriennale 1992-1994 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 19.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994 Pag. 12

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 2.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992 - Secondo provvedimento Pag. 12

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 17.

Istituzione della commissione di indagine sui problemi dell'edilizia residenziale pubblica Pag. 12

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 18.

Modifica della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46, concernente: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del centro culturale Feronia» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 19.

Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei «Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1992, n. 20.

Trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo della regione Lazio e degli enti da essa dipendenti Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1992, n. 21.

Proroga del termine di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 concernente: «Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 22.

Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente: «Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 23.

Ordinamento della formazione professionale Pag. 18

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 24.

Proroga dei termini per l'attività di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1992, n. 25.

Istituzione del comune di Fiumicino Pag. 29

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1992, n. 8.

Norme regionali per la limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate Pag. 30

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 18.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e del bilancio pluriennale 1992-1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 49 del 22 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1992, un contributo di L. 40.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

Art. 2.

Organizzazione dei servizi di polizia locale

1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio in forma comune delle funzioni di polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 (Cap. 02715).

Art. 3.

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.500.000.000 di cui L. 3.250.000.000 a carico dell'esercizio 1992 (Cap. 03850).

Art. 4.

Sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte, per l'esercizio finanziario 1992, le autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

a) Cap. 03905: L. 5.000.000.000;

b) Cap. 03910: L. 6.000.000.000;

c) Cap. 03911: L. 2.500.000.000.

Art. 5.

Costruzione sede Organi e Servizi regionali

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 29, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Esercizio 1992: L. 23.141.261.000;

Esercizio 1993: L. 15.972.433.500;

Esercizio 1994: L. 18.972.433.500.

(Cap. 04270).

Art. 6.

Legge 10 luglio 1991, n. 201 - Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura - Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752.

1. Le assegnazioni spettanti alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 e dell'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, secondo quanto previsto alla Tabella F della legge finanziaria dello Stato - Legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono definite, complessivamente e in via presuntiva, in L. 42.616.000.000 per l'esercizio 1992 e in L. 69.891.000.000 per l'esercizio 1993, e verranno rettificata sulla base della delibera di riparto dei fondi approvata dal CIPE.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati agli interventi relativi ai capitoli di spesa sottoelencati nel seguente modo:

Cap. 10615 - Esercizio 1992: L. 300.000.000 - Esercizio 1993: L. 900.000.000;

Cap. 10616 - Esercizio 1992: L. 300.000.000 - Esercizio 1993: L. 550.000.000;

Cap. 10630 - Esercizio 1992: L. 50.000.000 - Esercizio 1993: L. 100.000.000;

Cap. 10632 - Esercizio 1992: L. 50.000.000;

Cap. 10635 - Esercizio 1992: L. 100.000.000 - Esercizio 1993: L. 150.000.000;

Cap. 10640 - Esercizio 1992: L. 500.000.000 - Esercizio 1993: L. 2.200.000.000;

Cap. 10725 - Esercizio 1992: L. 500.000.000 - Esercizio 1993: L. 300.000.000;

Cap. 10830 - Esercizio 1992: L. 300.000.000 - Esercizio 1993: L. 400.000.000;

Cap. 12030 - Esercizio 1992: L. 30.000.000;

Cap. 12035 - Esercizio 1992: L. 50.000.000 - Esercizio 1993: L. 20.000.000;

Cap. 12040 - Esercizio 1992: L. 50.000.000 - Esercizio 1993: L. 50.000.000;

Cap. 12090 - Esercizio 1992: L. 500.000.000 - Esercizio 1993: L. 460.000.000;

Cap. 12123 - Esercizio 1992: L. 500.000.000 - Esercizio 1993: L. 4.500.000.000;

Cap. 14135 - Esercizio 1992: L. 150.000.000 - Esercizio 1993: L. 350.000.000;

Cap. 14140 - Esercizio 1992: L. 60.000.000 - Esercizio 1993: L. 140.000.000;

Cap. 14142 - Esercizio 1992: L. 250.000.000;

Cap. 14145 - Esercizio 1992: L. 60.000.000 - Esercizio 1993: L. 140.000.000;

Cap. 16330 - Esercizio 1992: L. 1.657.000.000 - Esercizio 1993: L. 3.000.000.000;

Cap. 16335 - Esercizio 1992: L. 200.000.000;

Cap. 16360 - Esercizio 1992: L. 2.500.000.000 - Esercizio 1993: L. 2.100.000.000;

Cap. 16365 - Esercizio 1992: L. 500.000.000 - Esercizio 1993: L. 700.000.000;

Cap. 16410 - Esercizio 1992: L. 1.657.000.000 - Esercizio 1993: L. 1.400.000.000;

Cap. 18010 - Esercizio 1992: L. 525.000.000;

Cap. 18011 - Esercizio 1992: L. 11.250.000.000;

Cap. 18025 - Esercizio 1992: L. 160.000.000;

Cap. 18030 - Esercizio 1992: L. 2.000.000.000;

Cap. 18040 - Esercizio 1992: L. 500.000.000;

- Cap. 18065 - Esercizio 1992: L. 350.000.000;
 Cap. 18172 - Esercizio 1992: L. 100.000.000 - Esercizio 1993:
 L. 250.000.000;
 Cap. 18237 - Esercizio 1992: L. 6.557.000.000;
 Cap. 18239 - Esercizio 1992: L. 1.552.000.000;
 Cap. 18241 - Esercizio 1992: L. 768.000.000;
 Cap. 18243 - Esercizio 1992: L. 1.540.000.000;
 Cap. 18245 - Esercizio 1992: L. 3.350.000.000;
 Cap. 18555 - Esercizio 1992: L. 1.000.000.000;
 - Esercizio 1993: L. 2.000.000.000;
 Cap. 18570 - Esercizio 1992: L. 300.000.000 - Esercizio 1993:
 L. 700.000.000;
 Cap. 18580 - Esercizio 1992: L. 300.000.000 - Esercizio 1993:
 L. 400.000.000;
 Cap. 18760 - Esercizio 1992: L. 200.000.000 - Esercizio 1993:
 L. 988.000.000;
 Cap. 18875 - Esercizio 1992: L. 500.000.000 - Esercizio 1993:
 L. 3.500.000.000;
 Cap. 20025 - Esercizio 1992: L. 500.000.000;
 Cap. 20030 - Esercizio 1993: L. 28.000.000.000;
 Cap. 20080 - Esercizio 1992: L. 150.000.000;
 - Esercizio 1993: L. 150.000.000;
 Cap. 20081 - Esercizio 1992: L. 150.000.000 - Esercizio 1993:
 L. 150.000.000;
 Cap. 23505 - Esercizio 1992: L. 1.800.000.000 - Esercizio 1993:
 L. 1.200.000.000;
 Cap. 24150 - Esercizio 1992: L. 800.000.000;
 Cap. 86620 - Esercizio 1993: L. 13.093.000.000.

Art. 7.

Destinazione all'esercizio 1992 di quota parte di fondi di cui alla legge 10 luglio 1991, n. 201

1. Con conferimento alle assegnazioni spettanti alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 e dell'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'esercizio 1991, secondo quanto disposto dalla delibera di riparto dei fondi approvata dal CIPE in data 2 agosto 1991, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa complessiva di L. 42.647.400.000, rimasta accantonata al fondo globale di cui al Cap. 86620 del bilancio di previsione 1991, a norma di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, punto 45, della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26.

2. La somma di cui al comma 1 viene destinata agli interventi relativi ai capitoli di spesa sottoclenati, nel seguente modo:

- 1) Cap. 10805: L. 500.000.000;
- 2) Cap. 12020: L. 100.000.000;
- 3) Cap. 12106: L. 2.000.000.000;
- 4) Cap. 14055: L. 2.200.000.000;
- 5) Cap. 14585: L. 450.000.000;
- 6) Cap. 14617: L. 600.000.000;
- 7) Cap. 16115: L. 5.488.449.416;
- 8) Cap. 18010: L. 1.225.000.000;
- 9) Cap. 18030: L. 200.000.000;
- 10) Cap. 18147: L. 2.000.000.000;
- 11) Cap. 18173: L. 770.000.000;
- 12) Cap. 18245: L. 2.201.950.584;
- 13) Cap. 18360: L. 8.000.000.000;
- 14) Cap. 18365: L. 7.000.000.000;
- 15) Cap. 18760: L. 7.912.000.000;
- 16) Cap. 20030: L. 2.000.000.000.

Art. 8.

Interventi per la forestazione (Mezzi regionali)

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 14070 «Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6)»:

Esercizio 1992: L. 1.500.000.000;

Esercizio 1993: L. 1.500.000.000;

b) Cap. 14435 «Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6; legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)»:

Esercizio 1992: L. 1.500.000.000;

Esercizio 1993: L. 1.500.000.000.

Art. 9.

Finanziamenti destinati all'attuazione dei regolamenti comunitari per il settore agricolo - Legge 10 luglio 1991, n. 201; art. 5, legge 8 novembre 1986, n. 752 e art. 5, legge 16 aprile 1987, n. 183.

1. Le assegnazioni spettanti alla regione Emilia-Romagna a valere sui finanziamenti della legge 10 luglio 1991, n. 201 e a norma dell'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752 e dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 sono definite complessivamente in L. 20.329.000.000 per l'esercizio 1993, e verranno rettifiche sulla base della delibera di riparto dei fondi approvata dal CIPE.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati agli interventi relativi ai capitoli di spesa sottoclenati nel seguente modo:

- 1) Cap. 14486: L. 370.000.000;
- 2) Cap. 18225: L. 13.937.000.000;
- 3) Cap. 18227: L. 2.000.000.000;
- 4) Cap. 18580: L. 434.000.000;
- 5) Cap. 20060: L. 3.241.000.000;
- 6) Cap. 37140: L. 347.000.000;

Art. 10

Contributi a favore di aziende agrarie sperimentali finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie

1. Per la concessione di contributi straordinari finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie di aziende agrarie sperimentali, a norma di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 16 maggio 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di L. 350.000.000, per l'esercizio 1992 (Cap. 18042).

Art. 11.

Contributo all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo

1. È autorizzata, per l'esercizio 1992, a favore dell'ERSA una assegnazione straordinaria di L. 5.000.000.000 per l'effettuazione di interventi da svolgersi nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 48 (Cap. 18761).

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, un'assegnazione straordinaria di L. 4.000.000.000 a favore dell'ERSA per il ripiano di quota parte del disavanzo accertato negli esercizi precedenti (Cap. 18780).

Art. 12.

Ulteriori finanziamenti per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa delle colture agricole e forestali.

1. La regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui alla legge regionale 20 marzo 1989, n. 8, è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1992, un ulteriore contributo in conto capitale di L. 500.000.000.

2. Tale contributo è destinato alla copertura degli oneri di realizzazione dell'impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa fitosanitaria integrata e biologica delle colture agricole e forestali e, più in generale, nel settore agricolo, già sostenuti dalla Centrale ortofrutticola alla produzione - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cesena ora Centrale ortofrutticola - Centro servizi avanzati per l'agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cesena (Cap. 20025);

Art. 13.

Finanziamento all'ERVET S.p.a. per attività e sviluppo in conformità ai programmi regionali

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1992, un contributo all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET S.p.a. - a norma dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44.

2. Il contributo ammonta complessivamente a L. 16.000.000.000 ed è destinato, quanto a L. 13.000.000.000, a favorire l'attività dell'Ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo, a norma della legge regionale 20 dicembre 1974, n. 56 e, quanto a L. 3.000.000.000, a fronte della conduzione delle normali attività di istituto (Cap. 21090).

Art. 14.

Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1992, contributi per favorire la formazione dei fondi rischi, ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della legge regionale 22 novembre 1991, n. 31, per un ammontare complessivo di L. 300.000.000 (Cap. 21096).

Art. 15.

Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione della impresa cooperativa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 «Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione» sono disposte, per l'esercizio 1992, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

a) Cap. 21200 - Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (articoli 2 e 3, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22) L. 650.000.000;

b) Cap. 21205 - Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, legge regionale 22/90 (art. 5, 2° comma, lettere a, b, c, e, f, g, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22) L. 150.000.000;

c) Cap. 21210 - Spese per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla conoscenza del fenomeno cooperativo (art. 6, 2° comma, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22) L. 50.000.000;

d) Cap. 21215 - Contributi per il finanziamento della progettazione di programmi volti all'acquisizione di know-how e tecnologie (articoli 5, 2° comma, lettera d, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22) L. 600.000.000.

Art. 16.

Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani

1. Per il conferimento in un'unica soluzione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di risorse regionali per interventi di sviluppo degli investimenti artigiani, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 5 settembre 1989, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 3.000.000.000 (Cap. 21740).

Art. 17.

Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato. Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4.

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 «Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato» sono disposte, per l'esercizio 1992, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 21760 - Contributi attualizzati sugli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane assistite dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia (art. 6, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L. 2.000.000.000;

b) Cap. 21765 - Contributo «una tantum» sul pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti dai consorzi e società consortili associati ai consorzi regionali di garanzia fidi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (art. 8 legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L. 350.000.000;

c) Cap. 21770 - Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per lo sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento alle imprese associate (art. 2-bis, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4; art. 2, legge regionale 25 marzo 1991, n. 6) L. 200.000.000;

d) Cap. 21935 - Contributo ordinario ai consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale (art. 9, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L. 200.000.000.

Art. 18.

Leasing imprese artigiane

1. Per l'erogazione di contributi in favore delle imprese artigiane a parziale copertura del canone di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature a norma della legge regionale 2 aprile 1982, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1992, l'ulteriore spesa di L. 3.000.000.000 (Cap. 21787).

Art. 19.

Innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane

1. L'autorizzazione di spesa di L. 3.000.000.000 disposta dall'art. 19 della legge regionale 23 aprile 1991, n. 10 per l'esercizio 1992 è ridotta di L. 2.000.000.000 (Cap. 21805).

Art. 20.

Qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani

1. Per gli interventi volti alla qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani, a norma della legge regionale 3 gennaio 1987, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1992 la spesa di L. 1.250.000.000 (Cap. 21815).

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 concernente interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato.

1. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 40, le parole «... nei due esercizi successivi» sono sostituite dalle parole «... negli esercizi successivi».

Art. 22.

Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane

1. Per la concessione di contributi in capitale per lo sviluppo di servizi reali alle imprese artigiane e delle nuove forme associative, a norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 2.500.000.000 (Cap. 21955).

Art. 23.

Progetti di valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura

1. Per la concessione di contributi relativi all'attuazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, a norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.000.000.000 (Cap. 21961).

Art. 24.

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione

1. Per gli interventi volti a favorire l'occupazione, in particolare giovanile, a norma della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, sono disposte, per l'esercizio 1992, le autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

a) Cap. 22015 - Contributi alle cooperative, alle imprese e forme associative costituite da giovani per investimenti incentivanti il primo sviluppo L. 1.500.000.000;

b) Cap. 57300 - Contributi ad aziende per favorire l'occupazione di giovani appartenenti a fasce deboli o marginali L. 700.000.000.

Art. 25.

Attività di promozione economica fieristica

1. Per gli interventi previsti a norma della legge regionale 4 luglio 1983, n. 21 «Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche», sono disposte, per l'esercizio 1992, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese ed altri organismi (art. 2, lettere a), b) e c), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21) L. 1.700.000.000;

b) Cap. 23510 - Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero (art. 2, lettera d), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21) L. 1.400.000.000;

c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (art. 2, lettera e), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21) L. 200.000.000.

Art. 26.

Contributi alla Sivalco S.p.a.

1. Per l'attuazione degli interventi di manutenzione delle arginature, delle difese di sponde e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta nel complesso vallivo di Comacchio, a norma dell'art. 4, 2° comma, 2° alinea della legge regionale 6 novembre 1987, n. 33, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1992, la somma di L. 2.000.000.000 (Cap. 24070).

2. Per la ricostituzione del capitale sociale della Sivalco S.p.a., la regione Emilia Romagna è autorizzata a stanziare, a norma dell'art. 1 della legge regionale 6 novembre 1987, n. 33, per l'esercizio 1992, la somma di L. 1.530.000.000, in relazione alla quota azionaria detenuta a norma del primo comma dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 17 (Cap. 24040).

Art. 27.

Valorizzazione delle attività ittiche

1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1992, la somma di lire 1.300.000.000 (Cap. 24400).

Art. 28.

Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica

1. Per gli interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38, sono disposte le seguenti modificazioni ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere a) e b) ed art. 5, lettere d) ed e), legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 e legge regionale 6 luglio 1984, n. 38):

Esercizio 1992: L. 10.000.000.000;

Esercizio 1993: L. 10.000.000.000;

Esercizio 1994: L. 10.000.000.000.

b) Cap. 25660 - Contributi in conto ammortamento a favore di Enti locali territoriali, società aventi partecipazione maggioritaria di Enti pubblici e di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero e privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere c) e d) ed art. 5, lettere a), b) e c), legge regionale 14 marzo 1975, n. 16; legge regionale 23 giugno 1978, n. 19; legge regionale 6 luglio 1984, n. 38): Esercizio 1992: L. 1.000.000.000.

Art. 29.

Interventi per agevolare il ricorso al credito agli operatori turistici e commerciali

1. Per gli interventi a favore dei consorzi fidi o di altri organismi che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1989, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Esercizio 1992: L. 1.000.000.000;

Esercizio 1993: L. 1.000.000.000;

Esercizio 1994: L. 1.000.000.000.

(Cap. 25690).

Art. 30.

Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche

1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della legge regionale 24 agosto 1987, n. 26, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, nel biennio 1992-1993, a finanziare i seguenti interventi:

a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:

Esercizio 1992: L. 250.000.000;

Esercizio 1993: L. 250.000.000.

(Cap. 25780).

b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:

Esercizio 1992: L. 1.000.000.000;

Esercizio 1993: L. 1.000.000.000.

(Cap. 25785).

Art. 31.

Consorzi fidi fra operatori turistici e commerciali

1. Per la concessione di contributi in capitale alle cooperative di garanzia o a consorzi fidi costituiti fra operatori turistici e commerciali, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 700.000.000 (Cap. 26450).

Art. 32.

 Mercati e strutture annonarie

1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della legge regionale 7 novembre 1979, n. 42, come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 1981, n. 49, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Esercizio 1992: L. 500.000.000;

Esercizio 1993: L. 300.000.000;

Esercizio 1994: L. 300.000.000.

(Cap. 27000).

Art. 33.

 Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della legge regionale 10 dicembre 1987, n. 40, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare la somma di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio 1992 (Cap. 27500).

Art. 34.

 Qualificazione e sviluppo del termalismo

1. Per l'attuazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo da attuarsi tramite la S.p.a. Termale, a norma di quanto disposto dall'art. 42, 2° comma, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 300.000.000 (Cap. 29100).

2. Per gli interventi di cui all'art. 43, lettere b), c), d) ed f) della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 «Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo» sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Esercizio 1992: L. 2.000.000.000;

Esercizio 1993: L. 3.000.000.000;

Esercizio 1994: L. 4.000.000.000.

(Cap. 29300).

Art. 35.

 Strumenti urbanistici

1. Per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1992, contributi in capitale per l'importo di L. 1.400.000.000 (Cap. 30550).

Art. 36.

 Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate

1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 2 novembre 1989, n. 38, è disposta, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 500.000.000 (Cap. 30555).

Art. 37.

 Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici

1. Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6, sono autorizzati i seguenti finanziamenti per gli interventi sottoelencati:

a) Cap. 30880 — Contributi a comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilità e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (articoli 2 e 3, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6):

Esercizio 1992: L. 300.000.000;

b) Cap. 30885 - Contributi ai comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (articoli 4 e 5, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6):

Esercizio 1992: L. 2.500.000.000;

Esercizio 1993: L. 3.500.000.000;

c) Cap. 30890 - Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6):

Esercizio 1992: L. 1.250.000.000;

Esercizio 1993: L. 500.000.000;

d) Cap. 30895 - Contributi a comuni, province, comunità montane e consorzi di enti locali per l'acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale (art. 8, primo comma, lettera c), legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6):

Esercizio 1992: L. 500.000.000.

Art. 38

 Interventi per il disinquinamento e l'utilizzo ottimale delle risorse idriche (Mezzi regionali)

1. Per gli interventi relativi al disinquinamento ed all'utilizzo ottimale delle risorse idriche sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 35720 «Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, secondo comma, legge regionale 15 novembre 1976, n. 47)»:

Esercizio 1992: L. 3.150.000.000;

Esercizio 1993: L. 9.000.000.000;

Esercizio 1994: L. 1.700.000.000.

b) Cap. 37320 «Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione (legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma)»:

Esercizio 1992: L. 2.500.000.000;

Esercizio 1993: L. 8.000.000.000;

Esercizio 1994: L. 1.800.000.000.

c) Cap. 37250 «Spese per la redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e per la tutela delle acque (art. 8, legge regionale 1° febbraio 1983, n. 9)»:

Esercizio 1992: L. 500.000.000;

Esercizio 1993: L. 500.000.000.

Art. 39.

 Attività di studio, progettazione, pianificazione dell'Idroser

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere, a norma della legge regionale 5 giugno 1976, n. 21, nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione dell'Idroser S.p.a., costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, con una quota di L. 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 (Cap. 35800).

Art. 40.

 Attuazione delle intese programmatiche nell'ambito del Programma triennale tutela dell'ambiente (PTA)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nelle intese di programma stipulate fra la regione Emilia-Romagna ed il Ministero dell'Ambiente, a norma dell'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono disposti, per l'esercizio 1992, per gli interventi seguenti, i finanziamenti a fianco di ciascun capitolo notati:

1) Programma Smar - Cap. 36000 «Contributi a comuni per gli interventi di smaltimento dei rifiuti di cui ai nn. 1, 2, 3 quota parte, 4 del programma SMAR compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991 (art. 6, legge 305/89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) -- Mezzi statali»: L. 11.400.000.000.

2) Programma DEAC - Cap. 36050 «Spese per gli interventi di tutela degli acquiferi e del sistema idropotabile di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del programma DEAC compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991 (art. 6, legge 305 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi statali»: L. 14.400.000.000.

Cap. 36055 «Spese per la realizzazione di opere fognarie e depurative in aree a rischio (ARIS) di cui ai numeri 8, 9 e 10 del programma DEAC compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991 (art. 6, legge 305 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi statali»: L. 12.400.000.000.

Cap. 36060 «Spese per la realizzazione di opere fognarie e depurative di cui ai numeri 11, 12, 13, 14, 15 del programma DEAC compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991. (art. 2-bis, legge 283 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi statali»: L. 23.425.000.000.

Cap. 36065 «Interventi per ridurre l'inquinamento da liquami attraverso l'introduzione di tecnologie mature e depurative di cui ai numeri 11, 12, 13, 14, 15 del programma DEAC compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991. (art. 2-bis, legge 283 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi statali»: L. 23.425.000.000.

3) Programma Sina - Cap. 36200 «Spese per la realizzazione di un sistema informativo ambientale per gli interventi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del programma Sina compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991. (articoli 6 e 13, legge 305 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi statali»: L. 10.800.000.000.

4) Programma Derisp - Cap. 36250 «Contributi alle imprese per la realizzazione delle delocalizzazioni e delle ristrutturazioni per gli interventi di cui ai numeri dall'1 al 26 del programma Derisp compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991. (art. 6, legge 305 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi statali»: L. 13.400.000.000.

5) Programma Pronac - Cap. 36300 «Contributi all'Ente Parco del Crinale romagnolo per gli interventi previsti dal programma Pronac compreso nell'intesa parziale del 16 dicembre 1991 (art. 10, legge 305 89; art. 18 legge 67 88; delibera CIPE del 30 luglio 1991) — Mezzi statali»: L. 5.189.000.000.

6) Programma Infea - Cap. 36350 «Spese per la realizzazione di interventi di informazione ed educazione ambientale previsti dal programma Infea compreso nell'intesa parziale del 16 dicembre 1991. (art. 12, legge 305 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi statali»: L. 800.000.000.

Cap. 36352 «Spese per la realizzazione di interventi di informazione ed educazione ambientale previsti dal programma Infea compreso nell'intesa parziale del 16 dicembre 1991. (art. 12, legge 305 89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) — Mezzi regionali»: L. 235.000.000.

2. L'assunzione degli impegni contabili relativi ai capitoli di spesa riferiti ai fondi statali è subordinata alla pubblicazione dei decreti del Ministro dell'ambiente che dispongono il trasferimento dei fondi stessi, a norma di quanto previsto nella delibera CIPE del 3 agosto 1990 (sezione 5, capo 4).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 41.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla società «Centro di ricerche marine»

1. La regione Emilia-Romagna, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 22 novembre 1991, n. 30, è autorizzata a sottoscrivere nell'esercizio 1992 una quota di capitale sociale della società «Centro di ricerche marine» del valore complessivo di L. 400.000.000 (Cap. 37043).

Art. 42.

Realizzazione del sistema informativo ambientale (Mezzi regionali)

1. Per la realizzazione del sistema informativo ambientale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 37050 «Contributi in capitale a comuni, province e consorzi di comuni per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici (legge regionale 22 gennaio 1980, n. 6, articoli 1 e 4)»:

Esercizio 1992: L. 250.000.000;

Esercizio 1993: L. 250.000.000.

b) Cap. 37090 «Spese per attrezzature finalizzate al controllo e alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici (art. 2, legge regionale 22 gennaio 1980, n. 6)»:

Esercizio 1992: L. 1.950.000.000;

Esercizio 1993: L. 250.000.000.

c) Cap. 37120 «Spese per la progettazione e la predisposizione dei piani di risanamento atmosferico (articoli 3 e 4, lettera a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203)»:

Esercizio 1993: L. 1.500.000.000;

Esercizio 1994: L. 750.000.000.

d) Cap. 37250 «Spese per la redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e per la tutela delle acque (art. 8, legge regionale 1° febbraio 1983, n. 9)»:

Esercizio 1992: L. 350.000.000;

Esercizio 1993: L. 1.500.000.000;

Esercizio 1994: L. 750.000.000.

Art. 43.

Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente

1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 1.000.000.000 (Cap. 37150).

Art. 44.

Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque

1. La regione Emilia-Romagna, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 9, è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle province e dal circondario di Rimini per la redazione dei piani di risanamento di bacino e per il censimento dei corpi idrici per complessive L. 800.000.000 nell'esercizio 1992 (Cap. 37200).

Art. 45.

Pianificazione e incentivazione per smaltimento rifiuti

1. Per le attività di pianificazione e di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti, a norma della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 500.000.000 (Cap. 37338).

Art. 46.

Interventi per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po

1. Per la concessione di contributi per spese di investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del Delta del Po, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Esercizio 1992: L. 1.000.000.000;

Esercizio 1993: L. 3.000.000.000.

(Cap. 38030).

Art. 47.

Sviluppo e miglioramento del verde urbano

1. La regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle azioni del Piano forestale nazionale, di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nel limite del 70% della spesa ammessa, per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del verde urbano e periurbano nelle aree metropolitane.

2. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 400.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di L. 300.000.000 (Cap. 38040).

3. L'approvazione dei progetti, di cui al comma 1, e la concessione dei relativi contributi sono disposti dalla Giunta regionale.

Art. 48.

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei rodotti del sottobosco», è disposta un'autorizzazione di spesa di L. 170.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 38050).

2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata la spesa di L. 75.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 38070).

Art. 49.

*Parchi regionali e riserve naturali
legge regionale 2 aprile 1988, n. 11*

1. Per gli interventi previsti dall'art. 9 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 relativi alla predisposizione di Piani territoriali dei parchi è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 60.000.000 (Cap. 38085).

2. Per gli interventi previsti dall'art. 35, terzo comma della legge regionale 2 aprile 1986, n. 11 relativi al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 240.000.000 (Cap. 38095).

Art. 50.

*Interventi per i parchi regionali e le riserve naturali
(Mezzi regionali)*

1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Cap. 38090 «Contributi per spese di investimento finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4, legge regionale 2 aprile 1988, n. 11)»:

Esercizio 1992: L. 1.500.000.000;

Esercizio 1993: L. 2.000.000.000;

Esercizio 1994: L. 1.000.000.000.

Art. 51.

*Interventi per la difesa del suolo, della costa
e per il consolidamento dei centri abitati (Mezzi regionali)*

1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 39050 «Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni)»:

Esercizio 1992: L. 1.000.000.000;

Esercizio 1993: L. 1.000.000.000;

Esercizio 1994: L. 1.000.000.000.

b) Cap. 39220 «Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale (decreto del Presidente della Repubblica 616/77, art. 89; legge regionale 6 luglio 1974, n. 27)»:

Esercizio 1992: L. 1.500.000.000;

Esercizio 1993: L. 3.500.000.000;

Esercizio 1994: L. 2.000.000.000.

Art. 52.

Contributo alla Sapir S.p.a. di Ravenna

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 28 aprile 1986, n. 10, alla Sapir S.p.a. di Ravenna un contributo straordinario, per l'esercizio 1992, di L. 600.000.000 per lo svolgimento di uno studio relativo a rilievi ed indagini finalizzati all'abbassamento dei fondali ed al deposito dei materiali scavati (Cap. 41110).

Art. 53.

*Interventi per il consolidamento dei collegamenti ferroviari,
stradali e idroviari con il porto di Ravenna*

1. Per l'elaborazione di un programma di studi comprendente la progettazione di opere per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di Ravenna, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 4 giugno 1988, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 120.000.000 (Cap. 41125).

Art. 54.

Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna

1. Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali, a norma di quanto disposto dall'art. 4, lettera c) della legge regionale 9 marzo 1983, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.400.000.000 (Cap. 41250).

Art. 55.

*Interventi per la realizzazione
del sistema cispadano delle vie di comunicazione*

1. Per la realizzazione di studi, ricerche e per la progettazione tecnico-economica relativi alla riqualificazione della rete ferroviaria ed idroviaria nella fascia territoriale cispadana, ai sensi della legge regionale 19 maggio 1980, n. 38, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.000.000.000 (Cap. 41850).

Art. 56.

Aggiornamento Piano regionale dei trasporti

1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma dell'art. 3 e seguenti della legge regionale 1^o dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 43025).

Art. 57.

*Progettazione di opere in attuazione
del Piano regionale integrato dei trasporti*

1. Per la concessione di contributi in conto capitale alle province, ai comuni, ai loro Consorzi e alle Comunità montane per le spese di progettazione di opere infrastrutturali in attuazione del Prit, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1989, n. 31, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1992, la somma di L. 1.400.000.000 (Cap. 43027).

Art. 58.

*Promozione, integrazione e qualificazione
dei servizi di trasporto pubblico*

1. Per l'attuazione di iniziative volte all'acquisizione di strutture informatiche finalizzate alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico, a norma di quanto disposto agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio 1992, l'ulteriore spesa complessiva di L. 2.000.000.000 (Capitoli 43100 e 43105).

Art. 59.

Opere stradali

1. Per la concessione di contributi in capitale a comuni, province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta una autorizzazione di spesa di L. 1.101.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 45180).

Art. 60.

Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci

1. Per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione di edifici, manufatti ed opere di urbanizzazione interna necessari al funzionamento di centri attrezzati per la movimentazione e smistamento delle merci, a norma della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, come modificata dalle leggi regionali 24 dicembre 1981, n. 51 e 7 gennaio 1984, n. 2, è autorizzata per l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.500.000.000 (Cap. 45620).

Art. 61.

Protezione civile - Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legge 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 6.000.000.000 (Cap. 48050).

Art. 62.

Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione

1. Ai sensi dell'art. 27, quinto comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la quota del fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della regione è determinata, per l'esercizio 1992, sentito il parere delle unità sanitarie locali, in L. 6.920.000.000 e viene utilizzata per far fronte alle seguenti esigenze di rilievo regionale nell'ambito dei compiti relativi a:

attività di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12. L. 600.000.000;

promozione di iniziative di comunicazione ed informazione ad utenti ed operatori; pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle attività rese dal servizio sanitario nazionale. L. 1.020.000.000;

promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del servizio sanitario nazionale. L. 1.860.000.000;

realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con enti pubblici e privati. L. 3.050.000.000;

acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative. L. 390.000.000.

Art. 63.

*Fondo socio-assistenziale regionale**Modifiche ed integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa*

1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 700.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di L. 9.000.000.000 (Cap. 57200).

2. L'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 disposta per l'esercizio 1992 dall'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1991, n. 10 è trasferita all'esercizio 1993 (Cap. 57200).

Art. 64.

Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture per i servizi socio-educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 21 giugno 1978, n. 17, è autorizzata, nel biennio 1992-1993, la spesa complessiva di L. 1.500.000.000, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 58435).

Art. 65.

Interventi volti al controllo della popolazione canina

1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli articoli 23 e 28 della legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5, sono autorizzati i seguenti ulteriori finanziamenti a valere sugli interventi sottoelencati:

a) contributi ai comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28, legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64440) Esercizio 1992: + L. 500.000.000;

b) spese per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23, legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5 (Cap. 64410) Esercizio 1992: L. 150.000.000.

Art. 66.

Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 10 novembre 1977, n. 43 «Contributo all'Orchestra sinfonica dell'Emilia-Romagna - Arturo Toscanini» è concesso, per l'esercizio finanziario 1993, un contributo di L. 4.500.000.000, quale contributo annuale (Cap. 70600).

Art. 67.

Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche

1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive — spese di investimento — a norma di quanto stabilito dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 11, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 (Cap. 70655).

Art. 68.

Servizi culturali polivalenti

1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 27 giugno 1977, n. 28, l'autorizzazione di spesa, disposta per l'esercizio 1992 dall'art. 35 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26, è aumentata di L. 4.000.000.000 (Cap. 70750).

Art. 69.

Fondo regionale biblioteche

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte, per l'esercizio 1992, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti L. 500.000.000 (Cap. 70755);

b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche Spese d'investimento L. 4.000.000.000 (Cap. 70760).

Art. 70.

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 14 e successive modificazioni, è disposta, per l'esercizio 1992, una ulteriore autorizzazione di spesa per L. 1.500.000.000 (Cap. 73060).

Art. 71.

Edilizia residenziale universitaria

1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36, è autorizzata, per il biennio 1992-1993, la ulteriore spesa complessiva di L. 5.500.000.000, di cui L. 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 73135).

Art. 72.

Partecipazione all'Associazione «Asso-Dioikema»

1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 300.000.000 (Cap. 75115).

Art. 73.

Strutture formativo-professionali

1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, sono disposte, per l'esercizio 1992, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 75290 - Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale L. 3.000.000.000;

b) Cap. 75295 - Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni L. 600.000.000;

c) Cap. 75301 - Contributi alle province e ai comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale L. 1.000.000.000.

Art. 74.

Indicazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, legge regionale 25 agosto 1986, n. 30

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, primo comma della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione delle domande ritenute ammissibili nella graduatoria finale, a richiesta dell'assessore competente, dovranno essere presentati i progetti definitivi entro novanta giorni dalla richiesta stessa.

2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, secondo comma e dall'art. 6, primo comma della citata legge, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75.

Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 25 agosto 1986, n. 30 «Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero» sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 78732 - Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonché per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a, b, c, d - art. 5, primo comma) esercizio 1992: L. 200.000.000;

b) Cap. 78734 - Contributi in conto capitale a favore di soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonché per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a, b, c, d - art. 5, primo comma) esercizio 1992: L. 300.000.000.

Art. 76.

Modificazioni all'art. 43 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26

1. Il trasferimento della autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1990, disposta dall'art. 43, punto 73 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26, per l'esercizio 1992 è modificata nel modo seguente:

«73) Cap. 86997: Esercizio 1992: L. 5.000.000.000;

Esercizio 1993: + L. 5.000.000.000».

Art. 77.

*Finanziamenti per l'attuazione del PIM Emilia-Romagna «2ª fase»
Modifiche ed integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa*

1. Per l'attuazione degli interventi relativi alla seconda fase del PIM Emilia-Romagna, approvata dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C/90/2991 del 20 dicembre 1990 e a norma dell'art. 40 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26, è autorizzato il trasferimento all'esercizio 1992 delle quote del Piano finanziario 1991, necessario per l'attuazione delle «misure» componenti i sottoprogrammi del PIM, a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1991.

2. Le modifiche ed integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, sono analiticamente riportate nella tabella P) allegata alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.

Art. 78.

Integrazioni finanziarie relative all'attuazione della seconda fase del PIM Emilia-Romagna

1. Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 40 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1992, gli ulteriori finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel PIM Emilia-Romagna, in attuazione della decisione C 91/3020/14 assunta dalla Commissione delle Comunità Europee il 16 dicembre 1991.

2. Le integrazioni finanziarie di cui al presente articolo sono analiticamente riportate nella tabella P) allegata alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.

3. Gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa a copertura regionale sono da considerarsi anche a titolo di anticipazione sulle eventuali maggiori contribuzioni da parte del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/87.

Art. 79.

Finanziamenti per l'attuazione del PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale

1. Per l'attuazione degli interventi relativi al PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale di cui al regolamento CEE 2088/85 e a norma di quanto disposto dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34 è autorizzato il trasferimento all'esercizio 1992 delle quote del Piano finanziario 1991, necessario per l'attuazione delle «misure» componenti il sottoprogramma «Zona lagunare compresa tra il Reno e il Po di Goro (Emilia-Romagna)», a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1991.

2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono analiticamente riportati nella tabella P1) allegata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1992.

Art. 80.

Integrazioni finanziarie relative all'attuazione del PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale

1. Per la realizzazione degli interventi relativi al PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale, di cui al regolamento CEE 2088/85, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 22 luglio 1988 (88/464/CEE), attuati a norma della legge regionale 5 settembre 1989, n. 33 e degli articoli 49 e 50 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34 sono autorizzati ulteriori finanziamenti secondo quanto disposto con decisione C/91/3020/15 assunta dalla Commissione delle Comunità Europee il 16 dicembre 1991.

2. A tale scopo sono autorizzati, per l'esercizio 1992, i finanziamenti necessari secondo quanto analiticamente riportato nella Tabella P1, allegata alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.

3. L'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attivazione delle misure che prevedono anche un contributo finanziario a carico del Governo centrale è subordinata alla messa a disposizione da parte dello Stato delle proprie relative quote contributive.

Art. 81.

Trasferimento all'esercizio 1992 di autorizzazioni di spesa relative al 1991 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio finanziario 1992 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1991:

- 1) Cap. 02120 L. 1.350.000.000
- 2) Cap. 03850 L. 1.355.000.000
- 3) Cap. 04270 L. 1.027.807.417
- 4) Cap. 10623 L. 132.000.000
- 5) Cap. 10645 L. 2.000.000.000
- 6) Cap. 10650 L. 100.000.000
- 7) Cap. 10737 L. 346.500.000
- 8) Cap. 14150 L. 165.000.000
- 9) Cap. 14592 L. 68.475.000
- 10) Cap. 14995 L. 4.125.000.000
- 11) Cap. 15095 L. 202.950.000
- 12) Cap. 15142 L. 577.500.000
- 13) Cap. 15157 L. 838.200.000
- 14) Cap. 18133 L. 247.500.000
- 15) Cap. 18545 L. 303.157.702
- 16) Cap. 18756 L. 297.000.000
- 17) Cap. 20069 L. 301.950.000
- 18) Cap. 21060 L. 352.259.258
- 19) Cap. 21087 L. 300.000.000
- 20) Cap. 21094 L. 2.338.400.000
- 21) Cap. 21103 L. 49.500.000
- 22) Cap. 21112 L. 623.700.000
- 23) Cap. 21122 L. 247.500.000
- 24) Cap. 21128 L. 247.500.000
- 25) Cap. 21165 L. 222.835.697
- 26) Cap. 21220 L. 400.000.000
- 27) Cap. 21225 L. 100.000.000
- 28) Cap. 21770 L. 200.000.000
- 29) Cap. 21805 L. 2.950.851.811
- 30) Cap. 24400 L. 763.698.000
- 31) Cap. 25605 L. 100.000.000
- 32) Cap. 25650 L. 1.472.625.000
- 33) Cap. 25710 L. 583.275.000
- 34) Cap. 25720 L. 1.654.125.000
- 35) Cap. 25755 L. 300.000.000
- 36) Cap. 25790 L. 412.500.000
- 37) Cap. 27500 L. 446.000.000
- 38) Cap. 30870 L. 647.625.000

- 39) Cap. 30880 L. 500.000.000
- 40) Cap. 30885 L. 9.317.526.116
- 41) Cap. 30890 L. 1.250.000.000
- 42) Cap. 30895 L. 330.000.000
- 43) Cap. 32276 L. 390.000.000
- 44) Cap. 35840 L. 262.000.000
- 45) Cap. 37090 L. 1.450.000.000
- 46) Cap. 37120 L. 500.000.000
- 47) Cap. 37336 L. 1.193.440.000
- 48) Cap. 38000 L. 1.268.025.000
- 49) Cap. 38023 L. 350.000.000
- 50) Cap. 38030 L. 2.158.000.000
- 51) Cap. 38090 L. 2.000.000.000
- 52) Cap. 39050 L. 103.000.000
- 53) Cap. 39051 L. 300.000.000
- 54) Cap. 39220 L. 818.000.000
- 55) Cap. 41125 L. 5.318.900
- 56) Cap. 41250 L. 1.782.200.000
- 57) Cap. 41973 L. 200.000.000
- 58) Cap. 41995 L. 1.673.000.000
- 59) Cap. 43027 L. 595.500.000
- 60) Cap. 43100 L. 500.000.000
- 61) Cap. 43105 L. 500.000.000
- 62) Cap. 43110 L. 940.000.000
- 63) Cap. 43115 L. 1.500.000.000
- 64) Cap. 43230 L. 600.000.000
- 65) Cap. 43550 L. 30.977.779
- 66) Cap. 45180 L. 899.370.000
- 67) Cap. 45650 L. 363.000.000
- 68) Cap. 57200 L. 16.460.750.000
- 69) Cap. 57650 L. 455.650.000
- 70) Cap. 70605 L. 1.000.000.000
- 71) Cap. 70810 L. 238.000.000
- 72) Cap. 78745 L. 850.575.000
- 73) Cap. 86997 L. 2.851.000.000

Art. 82.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1992-1994 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 83.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 aprile 1992

p. Il presidente della Giunta regionale
L'assessore: Carlo Perdomi

(Omissis).

92R0531

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 19.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 50 del 22 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

92R0532

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 2.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992 - Secondo provvedimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 15 del 6 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1992, il bilancio per l'anno finanziario 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalità e la prescrizione previste nella legge regionale 16 gennaio 1992, n. 1.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania con effetto dal 1° marzo 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 31 marzo 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0530

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 17.

Istituzione della commissione di indagine sui problemi dell'edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto regionale, promuove un'indagine conoscitiva sulle necessità e sullo stato degli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica volta ad acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di giudizio in ordine alle esigenze abitative, alle possibilità di risposta nel breve e nel medio periodo da parte degli organismi istituzionalmente competenti, ai flussi finanziari disponibili, alle procedure di utilizzazione degli stessi.

2. L'indagine dovrà consentire di conoscere:

a) i dati relativi all'anagrafe dell'utenza ed alle domande di assegnazione di alloggi, effettuate a seguito di bandi pubblici, non ancora accolte al momento di entrata in vigore della presente legge;

b) le iniziative assunte o che s'intendono assumere per superare l'emergenza alloggiativa nel Lazio, attraverso anche l'acquisto di alloggi e l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione;

c) le cause di ritardi nell'utilizzazione dei fondi disponibili e già stanziati;

d) le ragioni del ritardo o della inesistenza del censimento degli occupanti.

3. In particolare, per quanto concerne le occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'indagine di cui sopra dovrà consentire l'acquisizione:

a) dei dati relativi alla situazione delle occupazioni abusive;

b) del censimento degli occupanti, se esiste;

c) di notizie sul numero degli occupanti abusivi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione degli alloggi, sul loro eventuale inserimento nella graduatoria utile per ottenere la predetta assegnazione, sui motivi per i quali le domande di assegnazione non sono state accolte.

4. La commissione dovrà inoltre:

a) esaminare le ragioni per le quali gli alloggi illegittimamente occupati non sono stati sgomberati;

b) appurare se vi siano disfunzioni amministrative ad ogni livello che abbiano favorito le occupazioni abusive;

c) proporre al Consiglio regionale le misure necessarie a fronteggiare gli illegittimi comportamenti.

Art. 2.

1. Ai fini dell'indagine di cui al precedente articolo, è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico.

2. Nel corso della prima seduta i componenti la commissione nominano il presidente e due vice presidenti.

3. L'Assessore competente per materia partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, ultimo comma, dello statuto regionale.

4. Funge da segretario della commissione un funzionario del Consiglio regionale.

Art. 3.

1. Nello svolgimento della propria attività, la commissione, incaricata dell'indagine di cui alla presente legge, ha facoltà di richiedere agli enti locali, e agli istituti autonomi delle case popolari (I.A.C.P.) del Lazio ed a quanti soggetti pubblici e privati svolgano attività direttamente o indirettamente connessa con l'edilizia residenziale pubblica, ogni informazione e documento utile per l'indagine.

2. La commissione ha, altresì, facoltà di consultare i funzionari degli enti locali e degli I.A.C.P. del Lazio che, in forza dei compiti agli stessi assegnati, hanno acquisito conoscenze specifiche in ordine alle materie oggetto dell'indagine.

3. La commissione può, altresì, avvalersi delle strutture della Regione, degli enti locali, degli I.A.C.P. nonché di supporti scientifici qualificati.

4. I cittadini, singolarmente ed attraverso le formazioni ed organizzazioni sindacali e di categoria, collaborano all'attività della commissione, riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessare l'indagine.

Art. 4.

1. La commissione è tenuta a terminare i propri lavori ed a presentare la relazione sull'attività svolta entro 120 giorni dalla data del suo insediamento.

Art. 5.

1. La commissione ha sede presso il Consiglio regionale che provvederà a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari.

2. La spesa per il funzionamento e per le necessità della commissione, quantificate in L. 100 milioni, graverà sul bilancio interno del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 febbraio 1992.

92R0503

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 18.

Modifica della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46, concernente: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del centro culturale Feronia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46 è così modificato:

«3. Per le iniziative da svolgere nei comuni di Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Civitella San Paolo e Monterotondo saranno messi a disposizione locali reperibili a cura dei rispettivi comuni».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46 è così modificato:

«Art. 3.

1. La gestione del «Centro Culturale Feronia» è affidata ad un consorzio da costituirsi tra i comuni di Fiano Romano, Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Civitella San Paolo e Monterotondo, che eserciterà tutte le funzioni relative all'utilizzazione degli immobili di cui al precedente articolo 2, per le finalità di cui al precedente articolo 1 e provvederà alle spese relative».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 febbraio 1992.

92R0504

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 19.

Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei «Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione è autorizzata a promuovere l'attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati «Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena» concernenti interventi straordinari di restauro, recupero e valorizzazione di beni ambientali e culturali finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio del bacino lacuale.

Art. 2.

1. I progetti riguardanti gli interventi di cui al precedente articolo dovranno essere presentati dagli enti locali o dai loro consorzi alla Giunta regionale che, previo parere della soprintendenza archeologica interessata e sulla scorta della proposta avanzata dal settore programmazione, interventi intersettoriali, adotterà la deliberazione di finanziamento dei progetti.

2. I progetti presentati alla Regione devono essere sottoposti all'assessorato urbanistica e tutela ambientale per i nulla-osta di competenza, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 3.

1. I progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena interesseranno la realizzazione dei sottoindicati interventi straordinari, nel cui ambito il settore alla programmazione proporrà piani di attuazione prioritaria, tenuto conto degli stanziamenti iscritti annualmente a tale scopo nel bilancio regionale:

1) nel comune di Bolsena:

- a) centro di formazione ed informazione turistico-ambientale;
- b) aree attrezzate lungolago;

2) nel comune di Capodimonte:

a) museo centro di informazione e documentazione antiche civiltà del lago;

b) aree attrezzate nell'ambito del promontorio dell'antico borgo;

3) nel comune di Gradoli:

a) area attrezzata per il tempo libero di Pian del Rosso;

b) casa per ferie di San Magno con centro d'informazione sulla cultura ed il folklore del lago;

4) nel comune di Grotte di Castro:

a) parco archeologico di Pianezze e di Cento Camere;

b) sistemazione lungolago;

5) nel comune di San Lorenzo Nuovo:

a) centro San Giovanni per gli scambi culturali tra popoli europei;

b) aree attrezzate lungolago;

6) nel comune di Marta:

a) incentivazione e ristrutturazione del patrimonio ambientale del lungolago;

b) centro per interventi di recupero socio-culturale per il turismo della terza età;

7) nel comune di Valentano:

a) foresteria per 50 posti per interventi di natura turistico-ambientale per corsi estivi di restauro della ceramica;

8) nel comune di Montefiascone:

a) parco attrezzato in località «Marcello»;

b) strada rivierasca con aree e verde attrezzato.

Art. 4.

1. L'erogazione agli enti locali e loro consorzi, interessati dai predetti finanziamenti, viene effettuato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di impegno della spesa; la restante somma è erogata secondo le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, sarà finanziato ciascun anno con apposito articolo della legge regionale finanziaria per la redazione del bilancio annuale, sulla scorta delle scelte adottate ai sensi del precedente articolo 3.

2. La spesa autorizzata per l'anno 1992 è stabilita in L. 2.000 milioni. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1992 viene pertanto istituito nel settore interventi intersettoriali il capitolo n. 25710 denominato: «Interventi straordinari per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena» con lo stanziamento di L. 2.000 milioni.

3. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo della somma appositamente accantonata nel fondo globale capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera j) per l'anno 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lazio.

Roma, 19 febbraio 1992

GIGLI

Il vista del Commissario del Governo è stato apposto il 13 febbraio 1992.

92R0505

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1992, n. 20.

Trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo della Regione Lazio e degli enti da essa dipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1978, n. 417, il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della regione Lazio e degli enti da essa dipendenti.

2. Tale disciplina è disposta in conformità alle norme risultanti dagli accordi sindacali intercompartimentali di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2.

Missione

1. Viene considerato in missione il dipendente che svolga attività lavorativa in via temporanea fuori dell'abituale sede di servizio in località distanti non meno di 10 km da quest'ultima. Si tiene conto, per ciò che attiene la distanza dei chilometri, della sede di servizio ovvero della propria abitazione con espressa dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal dipendente.

2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abituale servizio.

Art. 3.

Invio in missione

1. La missione del personale non dirigente nell'ambito del territorio nazionale è preventivamente disposta dal dirigente del settore.

2. La missione nell'ambito del territorio nazionale del personale appartenente alla qualifica dirigenziale è preventivamente disposta o autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore, secondo le rispettive competenze.

3. La missione all'estero è preventivamente disposta dalla Giunta regionale o dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.

4. Ove la Regione svolga all'estero attività di promozione in riferimento alle materie di propria competenza le missioni dei dipendenti regionali potranno essere autorizzate soltanto previa intesa con le autorità governative.

5. L'atto con cui viene disposta o autorizzata la missione deve indicare il giorno e l'ora iniziale e terminale della missione stessa.

6. In casi particolari, giustificati dall'urgenza, la missione di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere convalidata in via successiva dagli stessi soggetti competenti a disporla o ad autorizzarla.

7. Per il personale di altre amministrazioni che presti servizio in posizione di comando presso la Regione Lazio la missione è disposta o autorizzata secondo le modalità previste dal presente articolo.

8. La missione è sempre disposta o autorizzata nei limiti delle somme assegnate ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 4.

Effettuazione della missione

1. Per recarsi in missione il personale può servirsi:
- a) di mezzi ferroviari anche rapidi, speciali ed a prenotazione obbligatoria;
 - b) di altri mezzi di linea terrestri;
 - c) di mezzi di trasporto marittimo;
 - d) di mezzi aerei;
 - e) di automezzi in dotazione della Regione;
 - f) di automezzo proprio.
2. L'uso del mezzo aereo è espressamente autorizzato dal precedente del Consiglio regionale, o dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore, secondo le rispettive competenze.

Art. 5.

Trattamento economico di missione

1. Il trattamento economico di missione comprende:
- a) l'indennità di trasferta;
 - b) l'indennità supplementare;
 - c) il rimborso delle spese.
2. I trattamenti economici di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma sono fra loro cumulabili fatto salvo quanto previsto del successivo articolo 12.
3. Il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella stessa località.
4. Al personale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui la missione stessa è effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.
5. Al personale inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale di qualifica più elevata, o facente parte di delegazione ufficiale della Regione, si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 4.

Art. 6.

Indennità di trasferta

1. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, al personale regionale spetta il diritto all'indennità di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilite dal quarto, quinto e sesto comma del presente articolo. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui al successivo secondo comma.
2. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore al personale regionale compete un'indennità (oraria), per ogni ora di missione effettivamente espletata, pari a un ventiquattresimo della diaria.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente secondo comma le frazioni di ora non inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate.
4. Per missioni espletate nell'ambito regionale in più giorni, ma in località diverse, il pagamento della diaria è subordinato all'esibizione di apposita certificazione della data di effettiva presenza da parte delle amministrazioni presso le quali il dipendente regionale si è recato.
5. Le misure dell'indennità di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:
- a) personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali e personale appartenente alle due qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali: L. 39.600;
 - b) rimanente personale: L. 28.800.
6. La medesima indennità non è dovuta per le missioni compiute:
- a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore giornaliere;
 - b) nella località di abituale dimora anche se distante più di 10 km dalla sede ordinaria di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio è reso normalmente, come compito di istituto, da parte del personale addetto alla vigilanza, con funzioni ispettive o di custodia.

7. L'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento qualora il personale abbia superato il limite di 15 missioni nell'arco di un mese. Tale riduzione non si applica per il personale regionale adibito a compiti di autista.

8. L'indennità di trasferta per le missioni compiute dal personale addetto a compiti di polizia mineraria per ispezioni o visite presso cave e torbiere è maggiorata del 60 per cento, a norma della legge 13 luglio 1967, n. 565.

Art. 7.

Indennità di trasferta per missioni all'estero

1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al personale regionale spetta l'indennità di trasferta (diaria) espressa in dollari secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 24 maggio 1990.

2. Le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile e statale previsti sempre dal decreto del Ministero del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni e adeguamenti secondo lo schema seguente:

Gruppo di qualifiche statale	Corrispondenti qualifiche funzionali della regione
Gruppo 4°	I, II qualifica funzionale dirigenziale e VIII qualifica funzionale
Gruppo 5°/8°	VII qualifica funzionale e qualifiche precedenti

3. Qualora il personale faccia parte di delegazioni della Regione in missione all'estero, con l'onere di soggiorno a carico della Regione o di enti ed organismi ospitanti, l'indennità di trasferta viene ridotta ad un terzo.

Art. 8.

Indennità supplementare

1. Al personale regionale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio di cui al successivo articolo 10, un'indennità supplementare nella misura stabilita come segue:

- a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea terrestre o con mezzi di trasporto marittimo: indennità pari al 10 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
- b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo: indennità pari al 5 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
- c) per i viaggi compiuti gratuitamente con automezzo dell'amministrazione: indennità pari a L. 10 per ogni chilometro di percorso.

2. L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su qualsiasi altro supplemento in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammesso al rimborso a norma di legge.

3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea è corrisposta un'indennità pari a L. 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 310 a chilometro.

Art. 9.

Rimborso spese

1. Al personale regionale inviato in missione, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12.

2. Allo stesso personale compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del telefono a condizione che l'uso stesso risulti effettuato esclusivamente per ragioni di servizio. A tale fine il dipendente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti, tra l'altro, il destinatario della comunicazione telefonica e la motivazione della stessa.

Art. 10.

Rimborso delle spese di viaggio

1. Al personale regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missione con i mezzi previsti dal primo comma del precedente art. 4, nel limite del costo del biglietto di viaggio e di eventuali supplementi e prenotazioni come segue:

a) prima classe per il personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali e per le tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali;

b) seconda classe per il rimanente personale.

2. Al personale regionale appartenente alla II qualifica funzionale, dirigenziale compete il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente alla I qualifica funzionale dirigenziale e alla VIII qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso della cuccetta.

3. In caso di missioni di lunga durata è ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, qualora risulti più vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.

4. Al personale inviato in missione e che si avvale di mezzi aerei spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato.

5. In caso di missione all'estero al personale dirigente nonché a quello appartenente alla VIII ed alla VII qualifica funzionale è riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima, salvo che trattasi di viaggi superiori alle sei ore. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche va rimborsato il biglietto per la classe economica.

6. In caso di missione effettuata con l'uso dei mezzi aerei, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennità individuale di anzianità e altro assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10, per i casi di morte o di invalidità permanente.

7. Al personale regionale munito di patente di guida può essere consentito, quando ciò risulti opportuno ed economicamente conveniente, previa autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 11 febbraio 1983, n. 1, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.

8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani.

9. In caso di comprovata necessità compete al personale regionale il rimborso per l'uso dell'automezzo noleggiato. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva o, in casi di urgenza, convalidato, dai soggetti indicati al primo e secondo comma del precedente articolo 3.

10. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo debbono risultare regolarmente documentate da parte del personale inviato in missione.

11. I rimborsi di cui al presente articolo competono anche se il personale regionale non acquisti titolo all'indennità di trasferta.

Art. 11.

Uso di mezzo proprio e indennità chilometrica

1. Il personale regionale può essere autorizzato all'uso dell'autovettura propria soltanto nel caso in cui specifiche e motivate esigenze di servizio lo richiedano e allorché risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.

2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria è rilasciata, volta per volta, dal dirigente del settore. Sullo stesso modulo di incarico della missione il dirigente di settore è tenuto ad indicare le esigenze di servizio che richiedono l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente interessato.

3. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa del personale regionale in missione di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41.

4. Per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale ovvero dagli assessori secondo le rispettive competenze. Al fine del rilascio di tale autorizzazione i dirigenti interessati presentano richiesta scritta analoga a quella prevista dal precedente secondo comma.

5. L'autorizzazione di cui al precedente quarto comma è rilasciata ove l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ed è in ogni caso subordinata alla effettiva indisponibilità degli automezzi in dotazione alla Regione.

6. Nei casi di comprovata urgenza l'autorizzazione può essere rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le modalità previste dal primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.

7. Al personale regionale cui siano assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria può essere autorizzato, su motivata richiesta dell'interessato, con decreto del Presidente della Giunta regionale a validità annuale.

8. Al personale autorizzato spetta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.

9. L'indennità ed il rimborso di cui al precedente comma competono anche qualora il personale non acquisti titolo all'indennità di trasferta.

Art. 12.

Rimborso delle spese di alloggio e vitto

1. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali nonché a quello inserito nella VIII qualifica funzionale è consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria. Per il personale inserito in qualifiche inferiori alla VIII qualifica funzionale è consentito il rimborso per il pernottamento in alberghi o pensioni di categoria inferiore alla prima.

2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, al personale regionale spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000, per il primo pasto e di complessive L. 60.000, per i due pasti.

3. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore, compete il rimborso di un solo pasto nel limite di L. 30.000.

4. Nel caso di rimborso delle spese indicate nel precedente primo, secondo e terzo comma l'indennità di trasferta è ridotta del 70 per cento. Non è ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennità di trasferta, oraria o giornaliera, in misura intera.

5. Per le missioni di durata inferiore alle otto ore continuerà ad essere liquidata l'indennità di trasferta nella misura intera.

6. I limiti di spesa previsti dal precedente secondo comma per il rimborso dei pasti potranno essere successivamente adeguati con decreto del Presidente della Giunta regionale in ottemperanza a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988.

7. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico-alberghiera, sempre che ciò risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.

8. I dipendenti in missione al fine di ottenere il rimborso delle spese di cui al presente articolo sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o scontrino fiscale ovvero regolare fattura rilasciata da agenzia operante nel settore purché contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.

Art. 13.

Rientro

1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località di missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 14.

Anticipazioni e liquidazioni

1. Al personale inviato in missione può essere corrisposta l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione, alla condizione che la richiesta degli interessati sia prodotta almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dalla missione stessa.

2. Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle indennità e delle spese, previa presentazione di apposita parcella corredata dalla relativa documentazione, firmata dal dipendente e controfirmata da chi ha autorizzato la missione.

Art. 15.

Lavoro straordinario

1. Al personale in missione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio.

2. Le prestazioni di servizio di cui al precedente comma concorrono con quelle effettuate in sede, al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati per il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, o possono dare luogo, a domanda degli interessati, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato la missione.

Art. 16.

Trattamento economico per la partecipazione a corsi o a concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione

1. Al personale regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio al fine di partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, nonché al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario trattamento economico di missione secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai concorsi.

Art. 17.

Trattamento economico di trasferimento

1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissi la propria residenza nel comune ove è situata la nuova sede di servizio o in comune a questo viciniore, sempre che l'effettivo trasferimento della residenza sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici:

- a) l'indennità di prima sistemazione;
- b) il rimborso delle spese.

2. Il trattamento economico di trasferimento non è dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.

Art. 18.

Indennità di prima sistemazione

1. L'indennità di prima sistemazione compete nella misura di L. 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

2. L'indennità di cui al precedente comma è ridotta del 50 per cento nei confronti del dipendente che alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento non abbia conviventi e persone di famiglia a carico.

3. Tale indennità è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.

Art. 19.

Rimborso spese

1. Il rimborso delle spese comprende:

- a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per sé e i familiari o conviventi a carico;
- b) le spese sostenute per il trasporto bagagli, mobili e masserizie nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

2. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura di proprietà, compete un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super.

Art. 20.

Adeguamento di benefici

1. La Giunta regionale aggiorna la misura delle indennità e dei benefici previsti dalla presente legge sulla base delle previsioni contenute negli accordi sindacali di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministero del tesoro in relazione alle variazioni degli indici ISTAT.

Art. 21.

Riparto stanziamento

1. La Giunta regionale determina all'inizio dell'esercizio finanziario, con proprio atto, la ripartizione tra la Presidenza della Giunta e i vari assessorati delle somme stanziare in bilancio per il pagamento dell'indennità di missione.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli n. 27230 e n. 27235 nella parte spesa del bilancio regionale, per l'esercizio 1991.

Art. 23.

Norme finali

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 44 e 19 gennaio 1980, n. 5.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

3. Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 22 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello Statuto della regione Lazio.

92R0506

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1992, n. 21.

Proroga del termine di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 concernente: «Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente: «Norme per l'autorizzazione la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private» è prorogato al 31 dicembre 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 febbraio 1992

GÍGLI

Il visto del Commissariato del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.

92R0507

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 22.

Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente: «Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono riaperti i termini di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1.

Art. 2.

1. La scadenza per la presentazione delle richieste di alienazione o di concessione del diritto di superficie, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 così come integrato dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 25 febbraio 1992

GÍGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 febbraio 1992.

92R0508

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 23.

Ordinamento della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

LE POLITICHE FORMATIVO-OCCUPAZIONALI

Art. 1.

Finalità delle politiche formativo-occupazionali

1. La regione Lazio, ispirandosi ai principi della Costituzione e del proprio statuto, al fine di concorrere a realizzare il diritto al lavoro e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sviluppa:

- a) l'osservazione del mercato del lavoro;
- b) l'orientamento;
- c) la formazione professionale;
- d) il sostegno all'occupazione.

quali settori d'intervento di un sistema unitariamente programmato nel quadro degli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali.

2. L'osservazione del mercato del lavoro è finalizzata all'acquisizione ed elaborazione di informazioni per l'analisi dei fenomeni relativi all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

3. L'orientamento è finalizzato a facilitare scelte autonome e consapevoli per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorative.

4. La formazione professionale costituisce un servizio di interesse pubblico e, nell'ottica della formazione continua, concorre a rendere possibile l'inserimento, la permanenza e il reinserimento nel lavoro, favorendo l'acquisizione di conoscenze culturali, scientifiche e tecnologiche e di abilità tecnico-operative relative all'esercizio dei vari ruoli professionali, nei settori produttivi di beni e servizi, pubblici e privati, nel lavoro subordinato, autonomo ed associato o nelle attività professionali libere.

5. Il sostegno all'occupazione è finalizzato ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché a promuovere, incrementare e mantenere l'occupazione con particolare riguardo alle categorie svantaggiate e sviluppare l'imprenditorialità in forma singola o associata.

6. La presente legge disciplina il processo di programmazione-valutazione dei settori orientamento e formazione professionale di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

Modalità di programmazione

1. La Regione adotta, per la realizzazione del sistema unitario di cui al primo comma del precedente articolo 1, il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e sue successive integrazioni e modificazioni.

2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli obiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici provinciali, di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione, con la mobilità dei lavoratori a livello settoriale e territoriale, anche sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Piano pluriennale

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6 e la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, una proposta di «Piano pluriennale delle attività di formazione professionale», predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e sue successive integrazioni e modificazioni, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento.

2. Il piano pluriennale, oltre quanto previsto dall'articolo 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:

a) i fabbisogni di formazione professionale in relazione alla situazione ed alle previsioni di sviluppo socio-economico nonché all'andamento del mercato del lavoro, ai progetti di insediamento, riconversione e ristrutturazione dei diversi settori produttivi, quali emergono dalle indicazioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro, dal programma regionale di sviluppo e dai piani settoriali regionali;

b) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale e settoriale delle attività formative, nonché i progetti di orientamento professionale;

c) le priorità delle attività formative riferite al quadro territoriale, ai settori produttivi, ai servizi;

d) le modalità ed i criteri per le attività di formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle attività di formazione professionale;

e) le previsioni finanziarie degli investimenti da effettuare per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la trasformazione delle strutture immobiliari e per l'acquisto delle attrezzature tecnico-didattiche, destinati alla realizzazione di iniziative formative;

f) la previsione finanziaria, suddivisa per ciascun anno, per ogni tipo di intervento previsto dal programma medesimo;

g) la modalità ed i criteri per far fronte a progetti urgenti connessi con processi di crisi produttive, di riconversione o ristrutturazione aziendale, di nuovi insediamenti produttivi e finalizzati a specifiche occasioni di impiego per i lavoratori interessati;

h) i criteri, i metodi ed i parametri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle iniziative formative e per i controlli sulla attuazione delle iniziative stesse;

i) le modalità ed i termini per la verifica da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, della congruenza dei piani annuali al piano pluriennale di formazione professionale;

l) i requisiti, le modalità, i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sulle iniziative formative realizzate nell'ambito del piano pluriennale precedente, anche sulla base di relazioni annuali predisposte dalle province e dalla città metropolitana.

Art. 4.

Piano annuale

1. La Giunta regionale, entro sei mesi e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6, la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e la competente commissione consiliare permanente, approva il «Piano annuale delle attività di formazione professionale», per l'attuazione del piano pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicati nel piano medesimo.

2. Nel piano annuale devono essere precisati, oltre gli obiettivi di cui al precedente articolo 3:

a) la tipologia, l'articolazione in fasi temporali e la ripartizione territoriale degli interventi formativi, con le relative previsioni finanziarie;

b) i parametri per la determinazione dei finanziamenti da destinare a ciascun tipo di intervento formativo;

c) le indicazioni finanziarie per ciascun intervento previsto dal piano stesso, comprese le attività di supporto di cui al successivo articolo 11;

d) l'eventuale quota di partecipazione alle spese per i corsi convittuali o per corsi particolari, nonché le condizioni di partecipazione degli stranieri, comunitari ed extracomunitari, alle attività formative;

e) l'indicazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di interventi urgenti ed imprevedibili finalizzati a specifiche occasioni di occupazione ed a progetti di riconversione e ristrutturazione aziendale, con le relative previsioni finanziarie;

f) le procedure per l'eventuale modificazione delle iniziative durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;

g) i parametri per i controlli sull'attuazione e per l'esame di efficacia, con particolare riferimento ai risultati occupazionali, degli interventi formativi;

h) i criteri e le modalità per i provvedimenti relativi alla mobilità del personale addetto alle attività formative;

i) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti formativi realizzabili con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) e con i fondi previsti da leggi nazionali, in particolare dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845;

l) le istruzioni, le direttive e le indicazioni dei termini per la presentazione delle proposte formative;

m) i criteri e le modalità per la selezione degli aspiranti allievi in presenza di un numero di domande di partecipazione superiore ai posti disponibili.

3. La Giunta regionale è autorizzata fino alla emanazione del piano pluriennale ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente primo comma.

Art. 5.

Attribuzione delle funzioni

1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione dal successivo secondo comma, sono attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province ed alla città metropolitana.

2. Spettano alla regione:

a) le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutti gli interventi previsti dalla presente legge;

b) la predisposizione e l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali;

c) la predisposizione e l'approvazione dello schema-tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui al successivo articolo 18;

d) la predisposizione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, degli indirizzi di programmazione didattica in relazione ad aree professionali specifiche;

e) la predisposizione per la Comunità Economica Europea (CEE) dei piani e dei programmi operativi di Fondo sociale europeo relativi agli obbiettivi previsti dal Regolamento Comunitario n. 2052/88, o comunque riferentisi al fondo sociale europeo e l'approvazione ed il finanziamento dei relativi progetti. Trascorsi tre anni dalle attribuzioni delle funzioni amministrative alle province e alla città metropolitana di cui al precedente primo comma, in relazione all'evoluzione delle normative comunitarie e nazionali in materia di formazione professionale, sarà esaminata, con apposito provvedimento legislativo, la possibilità di attribuire alle province e alla città metropolitana, competenze amministrative relative alla materia di cui al presente comma;

f) l'approvazione e l'invio al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, in particolare dall'articolo 18, lettera h) ed i) e dall'articolo 26;

g) l'approvazione delle normative relative ai requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18, lettera l), della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

h) la promozione e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11, 13 e 14.

3. Sono, inoltre, riservati alla Regione i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato e della Comunità Economica Europea nonché tutti gli adempimenti ad essa demandati dalle normative comunitarie e nazionali.

Art. 6.

Consulta regionale per la formazione professionale

1. Per assicurare la partecipazione propositiva e la consultazione permanente delle parti sociali è istituita la consulta regionale per la formazione professionale.

2. La consulta esprime pareri:

- a) sui piani pluriennali e sui piani annuali;
- b) su ogni altro argomento proposto dagli organi regionali.

3. La consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, presieduta dall'Assessore medesimo, è composta da:

- a) dai rappresentanti delle forze sociali presenti nella commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- b) cinque esperti designati dalla Giunta regionale;
- c) un esperto designato da ciascuna provincia e dalla città metropolitana;
- d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione del Lazio;
- e) il sovrintendente scolastico regionale per il Lazio;
- f) il dirigente regionale dei settori n. 24 «Problemi del lavoro, dell'emigrazione e dell'immigrazione» e n. 25 «Osservatorio regionale sul mercato del lavoro»;
- g) il direttore dell'agenzia regionale per l'impiego.

4. La durata in carica della consulta coincide con la durata in carica del Consiglio regionale.

5. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale è istituita la segreteria della consulta; le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Assessorato stesso.

6. Ai componenti della consulta, spettano i compensi e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Titolo II

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Art. 7.

Contenuti e finalità

1. Allo scopo di favorire scelte formative e professionali autonome e consapevoli, la Regione, in raccordo con quanto previsto con le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, promuove ed organizza, tramite le province e la città metropolitana servizi ed attività di carattere formativo ed informativo diretti a fornire le conoscenze delle prospettive occupazionali, delle professioni e dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo nel mercato del lavoro.

2. Per lo sviluppo delle attività di cui sopra la Regione, inoltre, individua sul territorio regionale n. 10 sedi di diffusione dell'informazione.

Art. 8.

Servizi ed attività

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 7, la Regione nell'ambito dei «Piani pluriennali ed annuali», deve prevedere:

- a) gli interventi per i soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, dal lavoro al lavoro e dalla formazione al lavoro;
- b) le modalità di diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro rivolte a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;
- c) l'orientamento, anche in brevi cicli e su progetti specifici, per destinatari soggetti a gravi forme di demotivazione al lavoro;
- d) le modalità per elaborare sussidi per l'attività orientativa e provvedere alla loro diffusione attraverso tutti i mezzi di comunicazione;
- e) la promozione di iniziative di studi e di sperimentazione didattica;
- f) la realizzazione di ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo;
- g) la promozione di opportune forme di integrazione e di coordinamento delle attività e del servizio di orientamento professionale con le iniziative assunte dalle competenti autorità scolastiche;

h) le modalità di massima pubblicità degli interventi formativi finalizzati alla qualificazione e all'occupazione, sviluppando il raccordo con il sistema scolastico statale e con l'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione e stipulando convenzioni con organi di stampa e radiotelevisivi a diffusione regionale.

2. L'accesso alle attività ed ai servizi di orientamento è libero e gratuito.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra le province e la città metropolitana possono stipulare convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionalmente idonei.

Titolo III

ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9.

Tipologia delle attività formative

1. In relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione programma ed attua, sulla base delle iniziative previste dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, un sistema di formazione ed orientamento professionale, per consentire l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli

professionali di ogni livello, nei settori produttivi e nei servizi pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato che di attività professionali, mediante interventi corsuali strutturati ed interventi personalizzati.

2. Gli interventi corsuali strutturati si distinguono, in relazione all'utente ed ai diversi livelli formativi, in:

a) attività di formazione al lavoro, destinate ai giovani usciti dalla scuola dell'obbligo, dalle classi intermedie e dalla scuola secondaria superiore; rientrano in tali attività quelle che tendono ad integrare la preparazione culturale-scientifica degli allievi della secondaria superiore con conoscenze ed esperienze di natura professionale;

b) attività di formazione professionale per lavoratori adulti occupati, titolari di contratti di apprendistato, per lavoratori autonomi od associati;

c) attività di formazione finalizzata all'occupazione per giovani disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori in cassa integrazione e per titolari di contratti di formazione-lavoro;

d) attività di formazione rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, nonché per l'iscrizione ad albi professionali, richieste da specifica normativa comunitaria, nazionale o regionale;

e) attività di formazione rivolte ai giovani laureati nonché ai ruoli manageriali ed imprenditoriali;

f) attività di formazione dei soggetti in stato ed a rischio di emarginazione sociale: le categorie dei predetti soggetti sono individuate dal Consiglio regionale nell'ambito del «Piano pluriennale» di cui al precedente articolo 3.

3. Gli interventi di formazione personalizzata si realizzano mediante:

a) interventi di formazione a distanza;

b) «stages» lavorativi presso strutture pubbliche o private, produttive di beni e/o servizi;

c) borse o crediti di formazione per la partecipazione ad attività formative, anche se realizzate fuori dal territorio regionale.

Art. 10.

Destinatari delle attività formative

1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

2. Per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, è garantita l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali o di ogni altro tipo.

3. Allo scopo di realizzare i principi di parità di condizioni nell'accesso al lavoro, sono riservate, a persone di sesso femminile o a persone che si trovano in particolare posizione di difficoltà sul mercato del lavoro, specifiche azioni formative anche ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Alle iniziative formative possono essere ammessi anche stranieri comunitari ed extracomunitari, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in particolare delle leggi 30 dicembre 1986, n. 943 e 28 febbraio 1990, n. 39.

Le predette iniziative formative, sulla base dei citati accordi internazionali e delle normative nazionali, possono essere organizzate direttamente dalla Giunta regionale presso i paesi stranieri interessati.

5. È favorita la partecipazione dei soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali alle iniziative di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo, anche attraverso corsualità specifiche.

6. D'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, sono realizzate attività corsuali per ristretti negli istituti di prevenzione e pena, minori ed adulti.

7. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziate dalla Regione sono, di norma, gratuite.

8. Per la frequenza di corsi a regime convittuale o semi-convittuale e di particolari tipi di corsi, può essere prevista una quota di partecipazione alle spese, la cui entità è fissata in sede di approvazione del «Piano annuale».

9. Qualora l'accesso al corso preveda l'accertamento di particolare requisiti, attraverso selezioni, le relative prove attitudinali, saranno predisposte da istituti universitari o enti specializzati nella ricerca e selezione di personale.

Art. 11.

Attività di supporto

1. La Giunta regionale, a sostegno delle attività di cui al precedente articolo 9 e di orientamento professionale, promuove e attua, nell'ambito degli interventi previsti dal «Piano annuale»:

a) le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione degli operatori della formazione professionale impegnati nelle attività formative e di orientamento previste dalla presente legge, anche mediante iniziative a distanza;

b) studi, ricerche, documentazioni, seminari, convegni finalizzati alla conoscenza dei fenomeni relativi all'occupazione, alla produzione, all'evoluzione della organizzazione del lavoro e dell'orientamento professionale;

c) la sperimentazione e la produzione di programmi didattici e di sussidi tecnico-didattici, anche attraverso la utilizzazione di tecnologie multimediali, finalizzati anche alle attività di orientamento professionale;

d) studi e ricerche per la definizione di criteri, metodi, parametri per la valutazione della efficienza e dell'efficacia delle iniziative formative;

e) attività formative a carattere sperimentale per particolari specializzazioni.

2. Per la progettazione e la realizzazione delle iniziative sopradette, la Giunta regionale può avvalersi:

a) delle province e della città metropolitana;

b) dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPEL);

c) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

d) delle Università;

e) di Enti di formazione professionale, di organismi culturali e di ricerca, pubblici e privati;

f) di società specializzate.

Art. 12.

Struttura degli interventi formativi

1. Gli interventi corsuali sono articolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di formazione professionale, stabilisce gli indirizzi della progettazione didattica degli interventi formativi nonché delle attività di formazione ed aggiornamento del personale docente e non:

1) in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali ed in rapporto ad aree professionali specifiche;

2) tenendo in considerazione i criteri seguenti:

a) apporti specifici delle diverse proposte formative;

b) brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, strutturazione modulare e adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

c) crescita della personalità degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale;

d) unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali;

e) rispetto dei livelli scolastici di partenza e della eventuale esperienza professionale degli allievi;

f) esigenze socio-economiche locali.

2. Gli indirizzi definiscono per ogni tipo di intervento:

a) il grado di preparazione e le capacità professionali da raggiungere ai vari livelli di formazione;

b) i titoli di studio e/o i requisiti professionali necessari per l'insegnamento nelle attività formative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della contrattazione collettiva;

c) i requisiti minimi di ammissione in rapporto ai progetti formativi;

d) le attrezzature tecnico-didattiche necessarie;

e) il monte di ore minimo e massimo del percorso formativo;

f) i contenuti delle prove finali di accertamento, ove previste.

3. Per particolari progetti corsuali, in funzione della loro specificità, la Giunta regionale si riserva di valutarne, di volta in volta, il contenuto al fine di consentirne l'ammissibilità.

4. Per particolari specifiche esigenze, nel piano annuale possono essere previsti interventi di breve durata e seminari di studi e di aggiornamento, anche residenziali.

5. La Giunta regionale per l'elaborazione e l'aggiornamento di quanto previsto nel presente articolo può avvalersi degli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 11, oppure della consulenza di docenti di formazione professionale e di esperti esterni. Ai predetti docenti ed esperti spetta un compenso determinato dalla Giunta regionale.

Art. 13.

Raccordi con il sistema scolastico

1. Al fine di instaurare forme di collegamento tra il sistema formativo regionale ed il sistema scolastico, la Regione, anche tramite le province e la città metropolitana:

a) attiva accordi per utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

c) approva provvedimenti, intesi a consentire condizioni di reciprocità, per l'utilizzazione delle strutture, delle attrezzature e del personale;

d) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo;

e) promuove iniziative di formazione professionale, rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori, per assecondare una migliore preparazione professionale rispetto alle opportunità offerte dal mercato del lavoro;

f) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di formazione permanente.

2. Le iniziative di cui al precedente comma sono attuate previa intesa con le competenti autorità scolastiche sulla base, ove occorra, di apposite convenzioni.

Art. 14.

Raccordi con il sistema produttivo

1. Le strutture formative possono attivare accordi con le imprese per consentire agli allievi dei corsi di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare un sistema di alternanza tra studio e lavoro.

2. Il tirocinio e le esperienze di cui al precedente comma costituiscono attività formativa.

3. Gli allievi ed il personale docente, per lo svolgimento delle suddette attività, devono essere coperti da assicurazioni contro i rischi di infortunio. Deve essere inoltre assicurata la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile.

Art. 15.

Attestati di idoneità e certificati di frequenza

1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova finale, viene rilasciato un attestato in base al quale sono assegnate, dagli organismi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le qualifiche o le specializzazioni valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi nonché per l'ammissione alle diverse classi della scuola secondaria superiore, secondo le modalità previste dal relativo ordinamento, ai sensi degli articoli 11 e 14 della predetta legge n. 845.

3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali siano previsti prove finali ed il conseguimento di attestati di qualifica, vengono rilasciati certificati di frequenza oppure, ove sia stato accertato il profitto raggiunto, di frequenza-profitto.

4. L'attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al precedente primo comma, sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal legale rappresentante del soggetto gestore, viene rilasciato a cura della Regione, delle province o della città metropolitana, per i corsi di rispettiva competenza.

Art. 16.

Prove di accertamento

1. Ai corsi di formazione professionale, che si concludono con prove finali di accertamento di idoneità, vengono ammessi allievi che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle ore di formazione previste dall'intero intervento corsuale, oppure, in caso contrario, previo parere favorevole del collegio dei docenti.

2. Ove previsto, il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine di ciascun ciclo, tramite prove intermedie, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dagli indirizzi didattici del corso. A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirino a frequentare un ciclo intermedio o terminale, purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti dai predetti indirizzi.

3. La ripetizione di un ciclo, consentita una sola volta, e l'ammissione al ciclo successivo sono decisi dai docenti del corso, in sede di prova intermedia interna.

Art. 17.

Composizione della commissione esaminatrice

1. Le prove finali, di cui al precedente articolo 16, si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici, nominate dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, secondo la rispettiva competenza, composte da:

a) il presidente, designato dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale;

b) un esperto designato dalla provincia competente o dalla città metropolitana;

c) un esperto del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditore agli studi competente per territorio;

d) un esperto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

e) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;

f) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;

g) un rappresentante dell'ente gestore;

h) due docenti interni per ciascun corso interessato agli esami, scelti, prioritariamente, tra i docenti di materie professionali.

2. La commissione si intende legittimamente costituita anche nel caso in cui siano stati designati il Presidente ed almeno quattro membri.

3. Ai membri della commissione esaminatrice, compresi i dipendenti pubblici, spetta, a carico dell'ente gestore e per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e sue successive integrazioni e modificazioni ed il rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio.

4. Per i corsi diretti al conseguimento di abilitazione all'esercizio di una professione, disciplinati da normative dello Stato o della Regione, la commissione esaminatrice è costituita nel rispetto della normativa stessa.

Art. 18.

Attuazione degli interventi formativi

1. I progetti formativi e gli altri interventi previsti dal piano annuale sono realizzati esclusivamente presso le strutture di cui al successivo articolo 19, gestite da:

a) province e città metropolitana;

b) enti di formazione, di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) enti bilaterali costituiti sulla base di accordi nazionali tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

d) organismi, pubblici e privati, aventi tra i loro fini la formazione professionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera b) della citata legge n. 845;

e) imprese o loro consorzi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, lettera b), punti n. 2) e 7), della citata legge n. 845.

2. I corsi riservati ai giovani che, abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base, sono realizzati esclusivamente presso i centri di formazione professionale di cui al successivo articolo 19 e gestiti:

a) dalle province e dalla città metropolitana;

b) dagli enti di formazione, di cui al precedente comma, lettera b), che abbiano gestito, in regime di convenzione, attività formative per giovani previsti dall'articolo 12, punti 1) e 6) della legge regionale n. 14 del 1978.

3. Le imprese e i loro consorzi possono realizzare, mediante convenzione:

a) «stages» formativi;

b) azioni formative destinate a specifiche occasioni di impiego, alla riqualificazione, al perfezionamento ed alla specializzazione del personale delle imprese medesime;

c) azioni formative rivolte a titolari di contratto di formazione-lavoro ed agli apprendisti.

Art. 19.

Strutture formative

1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano sia presso apposite strutture denominate centri di formazione professionale che presso strutture aziendali o altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

2. I centri di formazione professionale (C.F.P.) sono strutture didattiche, monosettoriali o plurisettoriali, destinate in modo permanente ed esclusivo alle attività di formazione professionale; i centri debbono, in misura adeguata alla quantità ed alla qualità delle attività formative che in essi si svolgono, essere dotati di strutture immobiliari, di laboratori, di servizi generali ed igienico-sanitari, di attrezzature tecnico-didattiche e di personale direttivo, docente, amministrativo ed ausiliario.

3. I centri e le relative attrezzature debbono possedere i requisiti tecnici stabiliti, ai sensi dell'articolo 18, lettera f), della legge del 21 dicembre 1978, n. 845, con provvedimento della Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 5, secondo comma, lettera g). Il riconoscimento della idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali viene effettuato con provvedimento delle province e della città metropolitana.

4. I centri possono articolarsi in sedi formative distaccate, purché le stesse abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del precedente terzo comma.

5. All'organizzazione ed al funzionamento di ogni centro di formazione professionale è preposto un direttore, nominato dal soggetto gestore delle attività formative.

6. Presso ogni centro di formazione professionale, inoltre, sono previsti, con i compiti di cui ai successivi articoli:

a) il collegio dei docenti;

b) il comitato di partecipazione sociale.

7. La istituzione di nuovi centri di formazione professionale, oltre quelli esistenti nell'anno formativo 1990/91, deve essere prevista nell'ambito del «Piano pluriennale».

Art. 20.

Compiti del collegio dei docenti

1. Sono compiti del collegio dei docenti:

a) formulare proposte in ordine alle modalità di funzionamento didattico-organizzativo del C.F.P., alla ripartizione dell'orario di lavoro e delle cattedre sulla base degli ordinamenti didattici, alle attività complementari per gli allievi;

b) provvedere alla scelta dei libri di testo e proporre l'adozione di sussidi e di particolari attrezzature tecnico-didattiche;

c) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica e verificare l'efficacia del programma didattico in rapporto agli obiettivi prefissati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività formativa;

d) formulare i pareri previsti dal precedente articolo 16, primo comma.

2. Il collegio dei docenti è l'organo di progettazione e programmazione didattica del centro di formazione professionale, nell'ambito degli indirizzi di progettazione didattica di cui al precedente articolo 12, esso è composto da tutti i docenti e, nei centri plurisettoriali, per adempiere ai suoi compiti, si articola in commissioni di settore. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno, conforme ad un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il direttore del centro di formazione professionale fa parte di diritto del collegio dei docenti e lo presiede.

Art. 21.

Compiti del comitato di partecipazione sociale

1. Il comitato di partecipazione sociale:

a) formula proposte per la migliore organizzazione didattica del centro, per le iniziative sperimentali ed integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

b) esprime parere obbligatorio nell'attuazione dei servizi sociali in favore degli allievi e nell'impiego dei relativi stanziamenti.

Art. 22.

Composizione e funzionamento del comitato di partecipazione sociale

1. Il comitato di partecipazione sociale è composto da:
 - a) il direttore del centro di formazione professionale;
 - b) un rappresentante del personale, eletto in assemblea con votazione a scrutinio segreto;
 - c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;
 - d) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo, nei settori produttivi in cui sopra opera il centro e presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;
 - e) un rappresentante designato dall'ente gestore;
 - f) un rappresentante degli allievi eletto dall'assemblea degli allievi.
2. Spetta al direttore del centro promuovere, in prima costituzione, entro trenta giorni dall'inizio dell'anno formativo e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza, le designazioni di cui al precedente comma ed indire le elezioni dei rappresentanti del personale e degli studenti.
3. Il comitato di partecipazione sociale dura in carica tre anni; i membri che decadono vengono sostituiti, con le modalità di cui al precedente comma.
4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno conforme ad un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Convenzione con i soggetti gestori

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 18 debbono presentare, nel rispetto delle modalità previste dai piani pluriennali ed annuali, appositi progetti.
2. Le convenzioni con i soggetti di cui al precedente art. 18, lettera b) e c) precisano compiti e responsabilità reciproci relativamente a:
 - a) le attività formative, la sede di svolgimento, la durata e il numero di allievi previsti;
 - b) le eventuali attività dei C.F.P. relativi all'orientamento professionale, alla osservazione del mercato del lavoro e alle politiche formative occupazionali;
 - c) l'obbligo di applicare i contratti nazionali di lavoro di categoria al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato;
 - d) l'entità del finanziamento pubblico e le modalità di erogazione, di utilizzazione e di restituzione delle somme non utilizzate;
 - e) l'obbligo di accettare la vigilanza sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli;
 - f) l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro;
 - g) l'obbligo da parte del soggetto gestore, di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività convenzionate.
3. Le convenzioni, con i soggetti di cui al precedente articolo 18, lettera d), determinano, oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma:
 - a) gli oneri finanziari a carico delle due parti, assicurando la partecipazione ai costi dell'impresa interessata;
 - b) gli eventuali obblighi nei confronti dei lavoratori conseguenti alle iniziative formative, compresi gli obblighi di assunzione per i disoccupati;

c) le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti, nonché le condizioni per l'eventuale rilascio degli attestati regionali;

d) le attività formative che possono svolgersi in collaborazione con i centri di formazione professionale.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo, relative alle attività formative previste al precedente articolo 18, secondo comma, hanno durata pluriennale, comunque non eccedente quella del piano pluriennale, con impegni di spesa da assumere annualmente e debbono prevedere l'obbligo, per l'ente di formazione, di tenere la gestione amministrativa-contabile dei relativi finanziamenti presso un'unica sede.

5. Tutte le convenzioni di cui alla presente legge sono esenti, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da ogni tipo di imposta o tassa.

Art. 24.

Revoca delle convenzioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili. Contestualmente, debbono essere adottati provvedimenti idonei a consentire la continuità delle attività formative in atto al momento della risoluzione della convenzione.

Art. 25.

Finanziamenti delle attività

1. Nel «Piano annuale» devono essere indicati i parametri per la determinazione dei finanziamenti da destinare a ciascun tipo di intervento previsto dalla presente legge.

2. I predetti finanziamenti sono destinati a coprire:

- a) le spese generali, di organizzazione e gli oneri connessi con l'obbligo di cui al precedente articolo 23, secondo comma, lettera g), di tutti gli interventi previsti, comprese le spese per la preparazione dei programmi didattici e per l'orientamento professionale;
- b) le spese per il trattamento economico ed i relativi oneri riflessi del personale docente e non docente, impegnato nelle attività;
- c) le spese per l'attuazione di provvidenze in favore degli allievi, compresa l'eventuale erogazione di indennità di frequenza e le spese per il regime convittuale e/o semi-convittuale;
- d) le spese per gli immobili, relative attrezzature tecnico-didattiche ed arredi;
- e) le spese per materiali tecnico-didattici e di consumo;
- f) l'ammontare delle borse e dei crediti di formazione;
- g) le spese per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 11;
- h) le spese per ogni altro tipo di intervento previsto dalla presente legge, comprese quelle relative alla attribuzione delle funzioni amministrative alle province ed alla città metropolitana.

3. I versamenti effettuati per l'attuazione degli interventi formativi di cui alla presente legge rientrano tra quelli previsti dall'articolo 8, punto 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 26.

Concorso finanziario CEE

1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge debbono essere predisposti ed attuati in modo da poter usufruire dell'eventuale concorso finanziario previsto dalle decisioni e dai regolamenti di gestione dei fondi CEE.

Art. 27.

Assistenza tecnica, vigilanza e controllo delle attività

1. La Giunta regionale esercita, attraverso l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, le funzioni inerenti:

a) l'assistenza tecnica per il miglior conseguimento dei fini perseguiti dalla presente normativa;

b) il raccordo con le istituzioni nazionali ed internazionali preposte allo sviluppo della formazione professionale e del mercato del lavoro sul piano tecnico, culturale ed economico, favorendo l'accesso degli aventi diritto a tutte le risorse economiche utilizzabili in essere od in fieri.

2. La vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale vengono esercitate, dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, secondo le rispettive competenze, con periodicità almeno semestrale e, comunque, almeno una volta durante lo svolgimento degli interventi formativi.

Art. 28.

Rendicontazione

1. Entro novanta giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti a carico dei finanziamenti ricevuti, alla Regione, alle province ed alla città metropolitana, in relazione alle rispettive competenze.

2. Al rendiconto, compilato sugli appositi modelli, approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le indicazioni relative fornite dal Ministero del lavoro e dalla Comunità Economica Europea, deve essere allegata copia della documentazione di cui al successivo terzo comma. Contestualmente al rendiconto, devono essere restituite le somme non utilizzate e le eventuali somme relative ad attività finanziate e non svolte.

3. La documentazione, costituita da titoli originali di costo e/o spesa, quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e messa a disposizione dei funzionari o delle apposite commissioni, di cui al successivo nono comma, incaricati dei controlli.

4. Sono considerati titoli originali di spesa anche autofatturazioni o note di addebito, emesse dagli enti terzi gestori per i propri organismi centrali o periferici per pubblicazioni, audiovisivi, servizi o altro materiale didattico di cui l'ente gestore abbia curato l'edizione, nonché per gli ammortamenti o per la manutenzione di locali, delle attrezzature e degli impianti qualora non sia effettuata da terzi.

5. Entro 12 mesi dalla chiusura del corso di formazione si provvede alla revisione del rendiconto presentato dall'ente terzo gestore sulla base dei seguenti elementi:

a) attività formative svolte, da accertare tramite i verbali di esami finali o intermedi;

b) spese per il personale, da accertare tramite i modelli fiscali obbligatori per i rapporti di lavoro individuali e per i contratti di collaborazione professionale;

c) spese per rapporti con le università pubbliche e private, imprese, istituti di studio e ricerche di comprovata idoneità;

d) spese per le quote del trattamento di fine rapporto, ivi compresa la rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) spese relative al regolare pagamento degli emolumenti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della formazione professionale;

f) spese per i versamenti previdenziali ed assicurativi, da accertare tramite documenti ufficiali dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

6. La revisione del rendiconto viene effettuata in contraddittorio, con l'ente interessato. Nel caso che, al termine del contraddittorio, si rilevino elementi di contrasto, di questi viene redatto apposito verbale.

7. I rendiconti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, delle province e della città metropolitana, sulla base delle rispettive competenze, entro il termine di due anni dalla presentazione, da parte dell'ente terzo gestore, qualora non siano state formulate da parte dei competenti uffici osservazioni e rilievi. Con lo stesso provvedimento viene determinata la quota definitiva del finanziamento e vengono accertate le eventuali economiche.

8. Nel caso in cui siano stati formulati all'ente terzo gestore osservazioni o rilievi con il verbale previsto al precedente sesto comma, la Giunta regionale, le province o la città metropolitana, sulla base delle rispettive competenze, adotta con provvedimento motivato le conseguenti decisioni ivi compreso l'eventuale recupero delle somme a carico dell'ente gestore da effettuarsi con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

9. I rendiconti non ancora revisionati o tuttora in contestazione al momento della data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati, in contraddittorio con l'ente gestore interessato, da apposite commissioni, nominate con deliberazioni della Giunta regionale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e composte da tre dipendenti regionali di livello non inferiore al VII, di cui uno con qualifica di dirigente.

10. Per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di cui al precedente nono comma, la Regione può avvalersi anche della collaborazione, ai sensi e con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 49 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7, di esperti esterni scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti.

11. I rendiconti di cui al precedente nono comma vengono esaminati dalle commissioni, sulla base degli elementi descritti al precedente quinto comma e secondo le istruzioni eventualmente emanate dalla Giunta regionale per agevolare la definizione dei predetti rendiconti. Per la revisione e la relativa definizione si applicano le modalità di cui ai precedenti sesto, settimo ed ottavo comma.

12. Il procedimento di revisione dei rendiconti di cui al precedente nono comma deve essere concluso entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rendiconti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale la quale riferirà ogni sei mesi alla competente commissione consiliare con apposita analitica relazione sui risultati della revisione effettuata unitamente a copie degli atti deliberativi.

13. Ai componenti delle commissioni di cui al precedente nono comma viene corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale n. 60 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 29.

Servizi e diritti degli allievi

1. La regione, le province e la città metropolitana promuovono tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti disponibili, interventi atti a garantire:

a) la fornitura gratuita del materiale tecnico-didattico, ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto;

c) la fruizione della mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto necessario;

d) la istituzione di corsi a regime convittuale o semiconvittuale;

e) la concessione di indennità di presenza, nella misura da stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabiliti con leggi dello Stato che non sono cumulabili con l'indennità stessa;

f) gli interventi specifici in favore di minorati, di invalidi civili per causa di lavoro e di servizio, che possono tradursi in servizi di accompagnamento e/o di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del posto di formazione, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali.

2. La frequenza dei corsi previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.

3. Gli allievi hanno diritto di richiedere, secondo la normativa statale, il differimento del servizio militare di leva, ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Tutti gli adulti che frequentano corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.

5. I frequentanti le attività formative hanno diritto a riunirsi in assemblea, secondo le modalità definite da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Assicurazioni

1. Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati, autorizzati, secondo le norme della presente legge, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i soggetti cui i corsi e le iniziative formative fanno capo.

2. Altra assicurazione, da stipularsi a cura del soggetto gestore, copre ogni infortunio degli allievi che possa verificarsi nel tragitto dal luogo di tirocinio alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, culturali, ricreative e sportive promosse dai soggetti responsabili dei corsi, anche in orario extrascolastico.

3. Tali assicurazioni devono coprire anche i rischi previsti alla lettera f), primo comma, del precedente articolo 29.

Art. 31.

Libretto formativo personale

1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale di cui alla presente legge, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale viene registrato il suo «curriculum» formativo ed in particolare:

- a) natura del corso, durata e materia d'insegnamento;
- b) caratteristiche e durata del tirocinio e delle esercitazioni pratiche;
- c) risultati delle prove di esame sia intermedi che finali.

Nel predetto libretto devono essere riportati i dati relativi ad ulteriori corsi di formazione frequentati successivamente dall'allievo.

2. Il modello del libretto è unico per tutta la Regione ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale.

Art. 32.

Trasferimento centri regionali di formazione professionale

1. Le funzioni amministrative della Regione in ordine alla gestione dei centri regionali di formazione professionale e delle altre attività formative direttamente gestite dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 1978 sono attribuite per il rispettivo territorio, alle province ed alla città metropolitana.

2. Il personale di ruolo della Regione in servizio presso i predetti centri o presso altre strutture formative, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assegnato funzionalmente alle province ed alla città metropolitana, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

3. Il predetto personale resta o viene inserito nel ruolo regionale della formazione professionale che si trasforma in un ruolo ad esaurimento e conserva integralmente lo stato giuridico ed economico del restante personale regionale nonché la retribuzione complessiva percepita al momento dell'assegnazione.

4. La ricognizione del personale da inserire nel predetto ruolo ad esaurimento viene effettuata con provvedimento della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

5. Il personale che abbia prestato servizio presso i centri regionali di formazione professionale e le altre attività formative gestite direttamente dalla Regione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni formativi 1990-1991 e/o 1991-1992, assunto con deliberazione della Giunta regionale per sopperire ad esigenze derivanti da carenze di organico ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 86, viene, in relazione alle esigenze delle attività formative dei centri e delle strutture formative regionali, mantenuto in servizio fino al trasferimento dei centri e delle strutture citate alle province ed alla città metropolitana. Al momento del trasferimento delle predette strutture il citato personale viene assegnato alle province ed alla città metropolitana, destinatarie delle strutture medesime, ed inserito nell'elenco del personale di cui al successivo articolo 45, primo comma.

6. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture dei centri regionali di formazione professionale sono ceduti in uso alle province ed alla città metropolitana nel cui territorio sono situati, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

7. Le province e la città metropolitana provvedono alla gestione diretta degli interventi formativi, nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, a mezzo di apposita azienda speciale ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 33.

Aziende speciali finalità ed attribuzioni

1. Le aziende speciali, quali strumenti per l'attuazione degli interventi formativi previsti dal «Piano annuale», svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena nonché la gestione delle attività formative in agricoltura;

b) gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e/o semiconvittuale;

c) rilevare e gestire i centri e le sedi formative gestite da comuni in convenzione con la Regione;

d) rilevare e gestire gli interventi formativi in agricoltura attualmente svolti dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL), mediante convenzione con la Regione.

2. Le aziende speciali svolgono, inoltre, su autorizzazione della Regione i seguenti compiti:

a) attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e di informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale;

b) assistenza tecnico-didattica per la elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro;

c) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;

d) rilevare e gestire, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, i centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione nonché concorrere, con diritto di prelazione, a rilevare la gestione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione.

Art. 34.

Personale dell'azienda speciale

1. In fase di prima attuazione le aziende speciali, costituite ai sensi del precedente articolo 32, per il loro funzionamento si avvalgono:

a) del personale dipendente della Regione che presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri regionali di formazione professionale e presso altre sedi formative;

b) del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata (CCNL), presso i centri di formazione professionale gestiti dai comuni e dall'ERSAL in convenzione con la Regione.

Titolo IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI
ARTIGIANI E DEGLI APPRENDISTI

Art. 35.

Formazione degli artigiani

1. La Regione ai sensi ed agli effetti dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, provvede ad attuare iniziative formative nel settore dell'artigianato, per promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, e l'inserimento dei giovani nelle attività lavorative del comparto, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della programmazione, previsti dalla presente legge, in materia di formazione professionale.

2. Le attività formative, di cui al precedente comma, comprendono:

a) corsi di qualificazione di base per giovani di età inferiore ai 25 anni;

b) corsi teorici per apprendisti;

c) attività di formazione imprenditoriale e di riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento di imprenditori artigiani.

Art. 36.

Formazione degli apprendisti

1. La formazione professionale di giovani e di apprendisti per le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, si fonda sull'alternanza dell'esperienza di lavoro con la formazione teorica e tende a conferire agli stessi le nozioni indispensabili per il conseguimento della relativa qualifica e gli elementi di formazione sociale per un cosciente inserimento nel lavoro.

2. L'insegnamento teorico deve svolgersi mediante un congruo numero-ore di formazione possibilmente concentrato in un unico periodo dell'anno e si attua mediante idonei cicli promossi o autorizzati dalle province e dalla città metropolitana.

3. La durata e le modalità di svolgimento dei cicli formativi per i giovani e per gli apprendisti, nonché i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi, vengono determinati, dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale per la formazione professionale, in rapporto al diverso grado di difficoltà di apprendimento dei mestieri artigiani.

4. Le capacità professionali, conseguite dai giovani e dagli apprendisti tramite l'esperienza di lavoro e la frequenza dei cicli di formazione, vengono accertate mediante una prova finale svolta nei modi e nei termini fissati dai precedenti articoli 15, 16 e 17. Tale prova ha, per gli apprendisti, il valore previsto dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 37.

Convenzioni con imprese artigiane

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi per il settore artigiano e previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato, i mestieri artigiani tipici da incentivare e quelli per la cui conservazione sia particolarmente necessario l'apprendimento nell'ambito della impresa artigiana.

2. Alle imprese che operano nei suddetti mestieri può essere riconosciuta, dalla Giunta regionale su proposta delle province e della città metropolitana, previo parere della consulta per la formazione professionale, la funzione di bottega scuola e al titolare la funzione di istruttore artigiano, purché:

a) le imprese siano dotate di laboratori ed attrezzature tecniche idonee;

b) gli imprenditori abbiano i requisiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 20;

c) gli imprenditori si impegnino a curare la formazione professionale specifica nel mestiere, sotto la loro diretta e personale responsabilità.

3. Con le imprese suddette, le province e la città metropolitana, stipulano una convenzione per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai 25 anni.

4. La convenzione definisce:

a) la qualifica professionale;

b) il progetto di formazione e le modalità di attuazione;

c) la durata globale dell'intervento e dell'insegnamento teorico;

d) il numero degli allievi;

e) l'entità e le modalità di concessione dei finanziamenti.

Art. 38.

Contenuto delle convenzioni

1. Il progetto di formazione deve prevedere le modalità ed i contenuti dell'insegnamento teorico, per un minimo del 15 per cento delle ore settimanali, da impartire presso il più vicino ed idoneo centro di formazione professionale e viene elaborato congiuntamente dall'impresa artigiana e dalla direzione del C.F.P.

2. Il titolare dell'impresa artigiana convenzionata, in qualità di istruttore artigiano, ha il compito di trasmettere le proprie capacità tecniche e professionali e le nozioni relative alla gestione dell'impresa artigiana.

3. La convenzione può essere risolta prima della scadenza qualora sia accertata, dai competenti organi, la perdita dei requisiti previsti dal secondo comma del precedente articolo 37 o quando vengano rilevate persistenti carenze nell'attuazione dei progetti formativi o inosservanza dei contratti di lavoro o di norme sulla legislazione sociale e antinfortunistica.

4. A conclusione del progetto formativo gli allievi sostengono una prova finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica o di specializzazione, come previsto dal precedente articolo 36, quarto comma.

5. Alle imprese artigiane convenzionate sono concessi finanziamenti da determinarsi in sede di approvazione del piano annuale delle attività di formazione professionale.

Titolo V

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DI CORSI PRIVATI NON FINANZIATI

Art. 39.

Corsi di formazione professionale non finanziati

1. Nell'ambito della libertà di insegnamento previsto dalla Costituzione e nel rispetto delle normative fissate dalla presente legge per la organizzazione e la gestione delle attività formative, i gestori privati, le scuole pubbliche, gli enti pubblici e le imprese possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione professionale conformi a quelli previsti dalla presente legge, senza alcuna spesa da parte della Regione.

2. Sono requisiti indispensabili per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione professionale:

a) l'idoneità delle strutture e delle attrezzature da destinare in modo esclusivo alle attività didattiche, in relazione alla tipologia delle attività formative, ed alle norme antinfortunistiche e igienico-sanitarie, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 18, lettera l) della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) la conformità dei corsi, per i quali si chiede l'autorizzazione, per quanto attiene il numero minimo delle ore, i profili professionali, i requisiti di ammissione degli allievi, agli indirizzi di progettazione didattica di cui al precedente articolo 12;

c) la conformità dei requisiti professionali del personale docente a quelli previsti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale convenzionata;

d) l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro di categoria;

e) la presenza di un direttore, responsabile didattico dei corsi, con adeguato titolo di studio.

3. Il richiedente, nel caso di persona fisica, oltre a non essere pubblico dipendente, dovrà aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, e non aver riportato condanne penali che impediscano l'accesso al pubblico impiego.

4. La vigilanza ed il controllo delle attività sono svolti, secondo le modalità ed i criteri del precedente articolo 27, dalle province e dalla città metropolitana, competenti per territorio, in via ordinaria e dalla Giunta regionale, in via straordinaria tramite l'Assessorato competente, in materia di formazione professionale.

Art. 40.

Metodologie didattiche

1. Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e il progresso scientifico e tecnologico, possono essere autorizzati corsi, sempre rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 9, con programmi didattici e durata difformi da quelli previsti dagli indirizzi di programmazione didattica, purché ne sia documentata la validità didattico-metodologica.

Art. 41.

Autorizzazione allo svolgimento dei corsi

1. L'autorizzazione allo svolgimento dei corsi è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle province e della città metropolitana, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 39 ed è valida per tre anni dalla data di rilascio. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più qualifiche professionali da specificarsi singolarmente.

3. L'autorizzazione non dà diritto né costituisce titolo per l'ottenimento di contributi regionali.

4. L'autorizzazione viene revocata con provvedimento motivato della Giunta regionale, qualora vengano a mancare i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge, oppure nel caso di inattività per almeno un anno.

5. Il gestore privato che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente primo comma, può far uso, nella corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie relative all'attività di formazione professionale, esclusivamente della seguente dicitura:

«Corsi di formazione professionale autorizzati dalla regione Lazio».

6. Qualunque altra dicitura è tassativamente vietata. In caso di inosservanza l'autorizzazione viene revocata con le procedure di cui al precedente quarto comma.

7. L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attività formative, di cui all'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concesso dalla Giunta regionale previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 39, secondo comma, lettera a), b), c), e).

Art. 42.

Prove finali di idoneità

1. Per i corsi autorizzati ai sensi del precedente articolo 41, il rilascio degli attestati di qualifica e dei certificati di frequenza agli allievi, le modalità di svolgimento delle prove finali per l'accertamento dell'idoneità e la composizione della relativa commissione esaminatrice sono disciplinati dalle normative di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17.

Titolo VI

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 43.

Modalità di assunzione e stato giuridico del personale

1. Le assunzioni di nuovo personale, con contratto di lavoro subordinato, per le esigenze dei centri e delle sedi di formazione professionale, ferme restando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata, relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della mobilità dei lavoratori iscritti nell'elenco regionale di cui al successivo articolo 45, debbono essere effettuate esclusivamente per personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, in attesa della emanazione del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. A tutto il personale, con contratto di lavoro subordinato, impegnato nelle attività formative finanziate ai sensi della presente legge, si applica il «Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata».

3. Le imprese ed i consorzi di imprese, per quanto attiene alle esigenze di personale docente e non docente da utilizzare per lo svolgimento di corsi convenzionati, possono far ricorso a proprio personale in possesso dei requisiti per l'insegnamento, ove non risulti in mobilità personale, iscritto nell'elenco di cui al successivo articolo 45, in possesso della necessaria professionalità richiesta per lo svolgimento dei corsi stessi.

Art. 44.

Conferimento degli incarichi

1. Per la gestione degli interventi formativi, previsti dalla presente legge, si può procedere al reclutamento del personale necessario mediante:

a) contratti di lavoro subordinato in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione e dal «Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori del sistema regionale professionale convenzionato»;

b) rapporti di collaborazione professionale;

c) rapporti con Università pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneità.

2. I rapporti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma non possono avere durata superiore a quella delle singole attività formative interessate.

Art. 45.

Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il personale iscritto nella prima sezione dell'albo regionale del personale della formazione professionale, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge 23 luglio 1983, n. 50, e quello in servizio, con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, presso centri di formazione professionale, il cui rapporto di lavoro sia stato autorizzato dalla regione Lazio, viene inserito, su domanda, in un elenco regionale ad esaurimento.

2. La predetta domanda, redatta su carta legale e con firma autenticata, deve essere presentata alla regione Lazio entro il termine perentorio, di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'elenco di cui al precedente primo comma viene approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare, su carta legale, alla Giunta regionale ricorso avverso il mancato od erroneo inserimento.

5. Al personale, inserito nel predetto elenco, viene garantita la continuità del contratto di lavoro a tempo indeterminato e si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata.

6. Il personale inserito nel predetto elenco posto in mobilità, fino al momento dell'inserimento presso altro ente, rimane alle dipendenze dell'ente di appartenenza e, durante tale periodo, potrà essere impegnato anche in attività di orientamento professionale, di studio, di ricerche o di documentazione nonché partecipare a corsi di aggiornamento, di riqualificazione o di riconversione, autorizzati dalla Regione.

7. L'inserimento del personale in mobilità presso una struttura operativa di un ente diverso da quello di appartenenza, è considerato passaggio diretto ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Il lavoratore trasferito ha diritto di richiedere, nell'anno successivo al passaggio presso altro ente, di tornare alle dipendenze del precedente ente nel caso in cui, in questo, si realizzino le condizioni per un suo reinserimento.

8. La Giunta regionale, le province e la città metropolitana provvedono alla gestione dei processi di mobilità del personale inserito nell'elenco di cui al precedente primo comma, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel «Piano annuale», di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettera i).

9. Per la copertura dei posti vacanti, prima di procedere a nuove assunzioni, le province e la città metropolitana devono accogliere, nel rispetto della professionalità le domande di trasferimento del personale iscritto nell'elenco di cui al precedente primo comma.

Art. 46.

Norme transitorie

1. La Giunta regionale è tenuta ad approvare i provvedimenti per l'applicazione della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il predetto termine di dodici mesi, la Giunta regionale è tenuta a presentare apposita proposta di legge per il riordino e l'adeguamento delle strutture regionali, interessate dalla presente legge, di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

3. Fino a quando le province e la città metropolitana non provvedono a dotarsi delle necessarie strutture amministrative ed alla costituzione delle aziende speciali, le funzioni amministrative attribuite alle province ed alla città metropolitana dalla presente legge continuano ad essere svolte dalla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 25 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.

92R0509

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992 n. 24.

Proroga del termine per l'attività di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale, 12 settembre 1986, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: «Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari», introdotto con la legge regionale 5 marzo 1990, n. 24, così come modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12, è prorogato al 31 dicembre 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 25 marzo 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 marzo 1992.
92R0510

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1992, n. 25.

Istituzione del comune di Fiumicino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto regionale è istituito, nell'ambito della provincia di Roma, il nuovo comune di Fiumicino.

Art. 2.

1. Il nuovo comune di Fiumicino è istituito sul territorio della XIV circoscrizione del comune di Roma, secondo la delimitazione risultante dalla allegata cartografia comunale (allegato A).

Art. 3.

1. Il presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Roma e Fiumicino, derivanti dall'avvenuta variazione territoriale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 6 marzo 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 marzo 1992.
92R0511

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1992, n. 8.

Norme regionali per la limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 17 del 22 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Umbria, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema di sicurezza sociale previsto dall'art. 6 dello Statuto, con la presente legge stabilisce norme volte a limitare l'infezione da Human Immunodeficiency Virus e altre infezioni virali sanguie correlate e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate.

Art. 2.

Acquisto e installazione di distributori di siringhe monouso

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le unità sanitarie locali sentiti i comuni interessati, provvedono all'acquisto ed alla installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di siringhe monouso.

Art. 3.

Localizzazione dei siti e gestione dei distributori

1. I Comuni interessati provvedono alla localizzazione dei siti ed alla gestione dei distributori-scambiatori automatici mediante le farmacie comunali, siano esse associate in aziende che direttamente gestite.

2. I Comuni interessati che non dispongono di farmacie comunali operanti sul territorio, possono convenzionarsi con le altre farmacie aperte al pubblico per garantire il servizio.

3. Nell'espletamento dei compiti di cui al primocomma i Comuni si avvalgono della collaborazione dei servizi di assistenza per la tossicodipendenza presso le Unità sanitarie locali di cui all'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 4.

Raccolta e distribuzione delle siringhe usate

1. I Comuni e le Unità sanitarie locali usufruiscono delle strutture abilitate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici per la raccolta e la distribuzione delle siringhe usate.

Art. 5.

Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione circa lo stato di applicazione della presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere relativo per l'anno 1992, derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa si farà fronte con le entrate di cui al programma 5.02.05 del bilancio pluriennale 1991/1993.

2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il seguente capitolo di spesa così titolato: «Quota del Fondo sanitario per l'installazione di macchine distributrici-raccogliatrici di siringhe monouso».

3. All'onere per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 15 aprile 1992

GHIRELLI

92R0529

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hero, 21
- PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Reitor, 71
- CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51
- SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Ciodio
- SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCÒ UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Collè, 5
- SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Cami, 14
- VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- CAMPOBASSO
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ALESSANDRIA
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16 B
Libreria LATERZA e LAVIOGA
Via Crisauzio, 16
- BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castelflo, 10

SICILIA

- AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/15
- CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalio, 37
- SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 3 0 9 2 *

L. 2.400